SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

525ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .. 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola» **(2794)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

MANZINI *(DC), relatore* ..... 4 e *passim*
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 7
* LONGO *(Com.-PDS)* 10
* MISASI, *ministro della pubblica istruzione* 13, 22, 23
ALBERICI *(Com.-PDS)* ..... *Pag.* 21
NOCCHI *(Com.-PDS)* 23
VESENTINI *(Sin. Ind.)* 25

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 25
GRIPPO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 25

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale» **(2817)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* TOTH *(DC), relatore* ..... 26 e *passim*
* ROSATI *(DC)* 28

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

GRIPPO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* ..... *Pag.* 29 e *passim*
GUZZETTI *(DC)* ..... 43 e *passim*
VECCHI *(Com.-PDS)* ..... 44 e *passim*

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica» **(2809)**

GUZZETTI *(DC), relatore* 60
FRANCHI *(Com.-PDS)* 60
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 62
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 64
GIUSTINELLI *(Com.-PDS)* 64
Votazione nominale con scrutinio simultaneo 64

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 24 MAGGIO 1991 66

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE
Trasmissione dalla Camera dei deputati . *Pag.* 67
Annunzio di presentazione 67
Assegnazione 67
Nuova assegnazione 67

GOVERNO
Trasmissione di documenti 68

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Presentazione di relazioni 68

GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Ufficio di presidenza 68

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
Annunzio 68, 69
Interrogazioni da svolgere in Commissione 83

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Angeloni, Antoniazzi, Bo, Bono Parrino, Bonora, Butini, Carlotto, Colombo Svevo, Citaristi, De Rosa, Evangelisti, Ferrara Maurizio, Fiocchi, Galeotti, Gambino, Giugni, Imbrìaco, Leonardi, Leone, Lombardi, Lops, Macaluso, Meraviglia, Modugno, Nepi, Neri, Perricone, Perugini, Petrara, Pieralli, Postal, Pulli, Salvi, Santini, Saporito, Scivoletto e Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale, Covello e Dujany, in Germania e Ungheria, per attività della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali; Arfè, Boffa, Cappuzzo, Gerosa, Giacchè, Gianotti, Grassi Bertazzi, Orlando e Poli, a Rotterdam, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ricordo che nel corso di questa seduta dovrà essere effettuata una votazione palese con procedimento elettronico. Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso, previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola» (2794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è pertanto autorizzata a riferire oralmente. Ha quindi facoltà di parlare il relatore.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 27 marzo 1991 n. 100, al nostro esame, si propone di soddisfare le esigenze del comparto scolastico in materia di permessi sindacali in attesa che il problema venga definito in sede di rinnovo del contratto. Il decreto in questione fa riferimento ad una normativa già largamente sperimentata già a partire dalla legge 18 marzo 1968, n. 249. In particolare richiama poi il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, per definire quali siano le organizzazioni sindacali aventi diritto alle aspettative sindacali.

La Camera però ha qui introdotto modificazioni che da un lato allargano i soggetti destinatari dei permessi annuali e dall'altro consentono la compensazione anche in ambito nazionale. Questi due emendamenti hanno sollevato qualche perplessità in seno alla Commissione, nel timore che essi possano rappresentare elementi di difficoltà nella gestione pratica del provvedimento.

Unanimemente condiviso è stato l'inserimento di emendamenti tendenti ad affermare la pubblicità di tutti i comandi sindacali; discutibile è stato giudicato invece da alcuni lo strumento previsto per questa pubblicità, la *Gazzetta Ufficiale*. Diversi membri della Commissione, compreso il relatore, hanno giudicato la pubblicazione di atti di contenuto individuale relativi allo *status* o alla destinazione di servizio di pubblici dipendenti non coerente con i fini della *Gazzetta Ufficiale*, nella quale vanno pubblicati, oltre alle leggi e agli altri atti normativi, solo provvedimenti di ordine generale che rispondono ad esigenze di carattere informativo diffuso.

Sembrerebbe più coerente assicurare detta pubblicità attraverso il Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Va da sè infatti che un simile criterio di pubblicità dovrà essere introdotto anche presso tutte le altre amministrazioni pubbliche centrali e periferiche; e allora sarà impossibile caricare tutta questa materia sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento introduce poi (all'articolo 2) alcune norme tendenti a rendere più chiara e più logica l'applicazione dell'articolo 8

della legge 27 dicembre 1989, n. 417. In questo quadro la Camera dei deputati ha introdotto un articolo (*2-bis*) che, a giudizio della maggioranza della Commissione, se approvato in questa forma creerebbe alcuni gravi problemi di gestione della stessa legge n. 417.

È necessario premettere un cenno alla normativa cui vengono a sovrapporsi le norme proposte da tale articolo 2-bis: si tratta degli articoli 2, 4, 11 e 12 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 (legge sul cosiddetto «doppio canale» di reclutamento del personale docente della scuola). I predetti articoli 2 e 4 hanno previsto il sistema di reclutamento basato sui due canali del concorso per titoli ed esami e del concorso per soli titoli, a ciascuno dei quali è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti. I concorsi sono indetti con frequenza triennale.

Per la partecipazione ai concorsi per soli titoli è richiesto, in particolare, il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, nonchè un servizio, prestato per almeno 360 giorni nel triennio precedente, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo e svolto sulla base del titolo di studio prescritto.

Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami sono valide per tre anni, mentre quelle dei concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono aggiornate ogni tre anni.

Gli articoli 11 e 12 hanno poi stabilito l'indizione in prima applicazione del nuovo sistema di reclutamento, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, dei due tipi di concorso prevedendo in particolare, per il concorso per soli titoli, alcune disposizioni di favore per quanto concerne il requisito del servizio di insegnamento – che è stato riferito al periodo compreso tra gli anni scolastici 1982-83 e 1988-89 – ed il numero dei posti per esso utilizzabili che comprende anche la quota del 50 per cento altrimenti riservata al concorso per titoli ed esami. A compensazione di tale ultima attribuzione di posti al concorso per soli titoli è stata però nel contempo prevista l'integrale restituzione al concorso, od ai concorsi per titoli ed esami, a partire dall'anno scolastico 1990-91, di tutti i posti ad esso sottratti.

Allo stato attuale sono già operanti le graduatorie del concorso per soli titoli indetto in prima applicazione mentre è in via di espletamento il concorso per titoli ed esami, anch'esso indetto in prima applicazione.

L'articolo *2-bis* del decreto in oggetto, introdotto dalla Camera, prevede:

a) l'indizione di concorsi per soli titoli, a cattedre e posti nei conservatori di musica e accademie;

b) i concorsi sono riferiti a cattedre e posti stabilmente inseriti nell'organico, il che significa, ovviamente, che riguardano cattedre e posti di ruolo;

c) i concorsi sono banditi «secondo quanto disposto dagli articoli 2, 4, 11 e 12 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito nella legge n. 417 del 1989»; degli articoli così citati, il 2 e il 4 riguardano, come già detto, le modalità di reclutamento a regime, mentre gli articoli 11 e 12 si riferiscono ai concorsi indetti in prima applicazione;

d) i concorsi dovrebbero essere banditi «con precedenza rispetto ai concorsi per titoli ed esami»;

e) ai fini dei concorsi vengono compresi, nel periodo cui viene riferito il requisito di servizio, anche gli anni scolastici 1989-90 e 1990-91. E viene considerato valido anche il servizio prestato negli insegnamenti su cattedre e posti non «inseriti stabilmente in organico»;

f) in attesa del completo espletamento dei concorsi in questione, «per gli insegnamenti che attualmente non possono essere messi a concorso», si provvederebbe esclusivamente con personale attinto dalle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

Tutto ciò premesso, una prima osservazione, di carattere generale, investe l'articolo 2-*bis* nel suo complesso. Esso propone un nuovo concorso per soli titoli avente le stesse caratteristiche di quello già indetto ed espletato in prima applicazione della legge sul «doppio canale». Verrebbe cosi a riaprirsi, in buona sostanza, soltanto per i conservatori e le accademie una fase ormai già in via di compimento per tutti i settori di istruzione, ivi compresi gli stessi conservatori e accademie, con la conseguenza che una analoga richiesta potrebbe provenire, giustamente, anche dal personale degli altri settori.

Quanto ai contenuti specifici dell'articolo 2-*bis*, un primo rilievo critico solleva la previsione secondo cui il nuovo concorso per soli titoli dovrebbe essere indetto prima della prescritta scadenza triennale.

Ciò significa che la graduatoria, già operante, del concorso per soli titoli indetto in prima applicazione dovrebbe essere aggiornata prima della prescritta scadenza triennale, con l'inserimento di nuovi aspiranti alla nomina. Da tale inserimento verrebbero indubbiamente vulnerate le aspettative di coloro che già sono iscritti nella predetta graduatoria.

Altro problema è quello dei posti da considerare attribuiti al proposto nuovo concorso per soli titoli. Poichè l'articolo 2-*bis* richiama le modalità del concorso per soli titoli indetto in prima applicazione, tra le quali è evidentemente da intendere compresa anche quella relativa all'attribuzione della quota parte dei posti riservati al concorso per titoli ed esami, ne deriva che risulterebbero in definitiva sottratti posti sia alle graduatorie del concorso per titoli ed esami in via di espletamento, sia a quelle dell'analogo concorso da indire successivamente alla scadenza triennale prescritta. Senza poi considerare che a tali ultimi concorsi restano da restituire i posti già eventualmente attribuiti al concorso per soli titoli indetto in prima applicazione.

Altro problema che solleva l'articolo 2-*bis* è la particolare previsione contenuta nel comma 3, secondo cui ai fini dell'ammissione al nuovo concorso per soli titoli è valido anche il servizio prestato per insegnamenti che attualmente non possono essere messi a concorso. Si tratta, in questo caso, del servizio prestato negli insegnamenti dei corsi speciali e straordinari dei conservatori di musica e delle accademie, insegnamenti che, non corrispondendo a posti di ruolo, non sono inseriti in organico e non sono quindi conferibili per concorso.

La previsione in questione verrebbe in buona sostanza a vulnerare il principio, sancito nell'articolo 2 della legge sul «doppio canale», della corrispondenza tra insegnamento svolto e insegnamenti relativi a posti di ruolo o a classi di concorso per cui è conseguibile la nomina in ruolo. Senza poi considerare che, nella fattispecie configurata dall'articolo 2-*bis*, verrebbe anche a mancare il requisito, prescritto in via ordinaria, della conseguita «idoneità» in un precedente concorso per

titoli ed esami, dovendosi applicare l'articolo 11 della legge sul «doppio» canale, articolo che ha per l'appunto derogato rispetto al possesso di tale requisito. In conclusione, dall'applicazione dell'articolo 2-*bis* in questione potrebbe scaturire la conseguenza, paradossale, che un docente che ha svolto, ad esempio, un insegnamento «culturale» come la didattica della musica, in un corso speciale dei conservatori di musica, sarebbe legittimato a chiedere l'ammissione al concorso per soli titoli per accedere ad una disciplina strettamente musicale, come violino, pianoforte, eccetera.

Ora non sfugge al relatore che nei conservatori e nelle accademie è ancora aperto un delicato problema di organici e di reclutamento di personale che la legge n. 417 non ha saputo risolvere. Tuttavia non pare opportuno intervenire in questa sede e con queste modalità se non si vuole innescare processi non facilmente governabili. Appare necessario un ripensamento dell'intero problema.

Di particolare interesse ed utilità appare infine l'introduzione di una nuova norma che consente l'assegnazione di fondi direttamente anche alle istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica. Si tratta di una esigenza molto avvertita nelle varie unità scolastiche.

Il decreto-legge pertanto, emendato nel senso descritto, a parere della maggioranza della Commissione merita l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato impegna il Governo, qualora il decreto in discussione non fosse convertito nei termini, a pubblicare in ogni modo ogni anno nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione l'elenco del personale della scuola comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto».

9.2794.2 STRIK LIEVERS, VESENTINI, ALBERICI, CALLARI GALLI, ULIANICH, NOCCHI, MANZINI, LONGO, NEBBIA

Il senatore Strik Lievers ha facoltà di parlare.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, credo che questo decreto al nostro esame non possa non ingenerare numerose perplessità. La parte più consistente di questo decreto, che ancora una volta – almeno come ci è pervenuto dalla Camera – unisce materie diverse secondo un antico vizio, in quanto ciò che è regolato nell'articolo 2-*bis* non ha nulla a che vedere con l'oggetto disciplinato negli articoli precedenti, riguarda la riorganizzazione e la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei permessi sindacali. Già questo è un indizio della situazione. Infatti, in realtà scopo del decreto è di aggiustare la normativa, di modificare la legge per adeguarla a quanto già accade evidentemente in violazione della legge stessa, che attualmente prevede una possibilità di raggrup-

pare le ore e le giornate di permesso su base provinciale. La realtà che conosciamo è che non è questo il criterio seguito nel bene o nel male (non voglio qui giudicare).

Si interviene quindi per legge a ratificare quanto accaduto contro la legge, quanto è stato finora accettato e tollerato. Questo può essere forse un aspetto marginale e non voglio nemmeno entrare – anche per ragioni di brevità – nella questione della regolamentazione dei permessi sindacali. Affinchè rimanga agli atti, voglio soltanto richiamare molto rapidamente i termini di un giudizio politico che, per quanto mi riguarda, credo doveroso dare in sede di questo dibattito rispetto alla grande questione che marginalmente il decreto al nostro esame (un decreto non di grande portata in sè) evoca, vale a dire quella del ruolo dei sindacati scolastici nella vita della scuola. Credo di dover qui ripetere quanto ho avuto già occasione di dire in altri dibattiti in tema di politica scolastica, cioè che, con tutte le debite e doverose eccezioni, il ruolo dei sindacati nella vita scolastica troppo spesso non è positivo.

Il dato di fondo con cui ci misuriamo e che rappresenta una delle grandi questioni della vita della nostra scuola è che, per una serie di processi storici che hanno una loro concretezza che affonda in alcuni dei caratteri generali della vita pubblica del nostro paese in questi decenni, nella scuola il momento dell'auto-organizzazione del corpo docente e quindi la sua partecipazione – per quello che le leggi gli consentono e magari anche per quello che non gli consentono, in qualche caso – al momento del governo della scuola, della conduzione della vita scolastica ed anche del rapporto educativo, dei diritti e dei doveri nella scuola, dell'orientamento di fondo della scuola stessa, questo momento di auto-organizzazione del mondo docente – dicevo – è troppo ampiamente delegato al momento sindacale. Quest'ultimo è sicuramente un elemento prezioso, fondamentale nelle relazioni di lavoro, le quali certamente sono presenti nel mondo della scuola, ma ciò è vero quando tale momento resta nell'ambito suo proprio. Quando invece lo travalica, quando le grandi questioni della vita scolastica sono tutte regolate e dominate da logiche proprie del sindacato, del rapporto sindacale – che sono altra cosa rispetto alla necessità della scuola di assicurare il rapporto educativo e di dare preminenza al momento educativo, anche per quanto riguarda la formazione, la preparazione e il reclutamento del corpo docente (tutte questioni centrali e vitali per la qualità della scuola, al di là delle relazioni sindacali) –, quando cioè la logica sindacale domina questi aspetti, allora troppo spesso accade che è la logica della scuola ad essere espulsa.

Basti qui citare i caratteri di questo provvedimento circa il «doppio canale»; non per nulla con l'articolo 2-*bis* ci troviamo di fronte ad una delle tipiche contraddizioni che quella logica ingenera. Infatti quando si introducono dinamiche come quella della prevalenza della tutela del rapporto di lavoro rispetto al reclutamento del corpo docente, quindi a detrimento della qualità nella vita della scuola, ci si trova poi di fronte a delle contraddizioni che inevitabilmente creano ingiustizie a carico di qualcuno per cui poi si vuole riparare. Non c'è dubbio, infatti, che l'articolo 2-*bis* vuole riparare ad un'ingiustizia che con quei criteri era stata perpetrata ai danni di alcune persone; ma allora si apre un

precedente e si rischia una valanga di altre norme andando appunto a travolgere le esigenze vitali della scuola.

Un altro esempio che in questa sede bisogna citare è dato da quanto è accaduto troppe volte nelle leggi di riforma e da ultimo nell'elaborazione di quella che continuo a reputare una pessima legge di riforma, cioè la legge di riforma della scuola elementare, nella cui definizione hanno troppo pesato istanze di natura squisitamente sindacale e la cui modalità di attuazione – diciamolo pure – risente di una pressione negativa, in diretta contrapposizione alla volontà del Parlamento esercitata da una fetta almeno del mondo sindacale.

Il Parlamento aveva deciso (e tutti i colleghi ricordano l'intensità del dibattito che in queste Aule abbiamo avuto) di introdurre di norma, nelle prime due classi delle elementari, la figura del maestro prevalente: è una questione naturalmente opinabile, su cui ogni opinione è legittima, ma questa è stata la decisione della maggioranza del Parlamento. Rispetto a questo c'è stato immediatamente, all'indomani dell'approvazione della legge, un pronunciamento di una parte consistente del mondo sindacale; voglio soltanto leggere due righe di un bollettino sindacale di un autorevole sindacato, uno dei maggiori, in cui si invitano i docenti, i militanti del sindacato «a sostenere ancora una volta quel movimento professionale che può sconfiggere sul campo l'ipotesi del maestro prevalente». Quindi l'organizzazione sindacale è impegnata a sconfiggere sul campo non quella ipotesi ma la legge, quindi non a modificare la legge ma a vanificarla; ed è quello che è accaduto perchè quella norma di legge non è applicata, quella legge non esiste, è «non legge» e vale solo il rapporto di forza, organizzato da parte di un settore consistente del mondo sindacale.

Questo è il contesto generale rispetto a cui, per parte mia e dei colleghi radicali e verdi del Gruppo federalista europeo ecologista, a prescindere dalla puntualità delle norme, noi non possiamo dare un voto politico positivo a questo decreto.

Questo decreto contiene peraltro una norma positiva, che è quella di cui ai commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* dell'articolo 1, che comportano perlomeno e finalmente, per la prima volta, una chiara pubblicità dei comandi, dei permessi, in altre parole dell'utilizzazione del personale della scuola difforme da quello di istituto.

Il relatore ha esposto l'orientamento della maggioranza di modificare il decreto e noi sappiamo bene che questo comporta la decadenza del decreto stesso: vedremo poi se il Governo lo reitererà (io ritengo che il Governo non debba reiterare per la quinta o la sesta volta – non so più – il decreto e credo che da questo punto di vista abbiamo avuto alcuni autorevoli pronunciamenti contro tali reiterazioni). Il pericolo che abbiamo di fronte è quello che cada anche questa unica norma effettivamente positiva della pubblicità. E allora noi, insieme ad altri colleghi, abbiamo preso intese poc'anzi per presentare un ordine del giorno che, a prescindere dalla sorte del decreto, comunque impegni il Governo nei modi possibili, accogliendo il suggerimento del relatore, alla pubblicazione di questi elenchi non sulla *Gazzetta Ufficiale* ma sul Bollettino del Ministero della pubblica istruzione, cioè un ordine del giorno per impegnare il Governo comunque a procedere a questa pubblicazione.

Quanto poi all'articolo 2-*bis*, che è l'altro nodo aperto, io ho già accennato poc'anzi a quello che è il mio giudizio, cioè che, pur rendendomi conto del disagio che credo tutti proviamo nel perpetuare quella che comunque a questo punto è un'ingiustizia ai danni di alcuni insegnanti, credo che i rischi che questo articolo comporta, per le ragioni che ha esposto il relatore, siano tali per cui effettivamente esso debba essere fatto decadere.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Longo il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2794,

premesso che l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, aggiunto dalla Camera dei deputati, si riferisce, nel suo complesso, anche agli insegnamenti di quei corsi dei conservatori e delle accademie relativi a quei corsi straordinari che fossero in futuro trasformati, per via amministrativa, in corsi speciali permanenti, insegnamenti a cui non corrispondono attualmente posti dell'organico;

ricordate le dichiarazioni al riguardo rese alla Camera dei deputati dall'onorevole Carelli, presentatore dell'emendamento relativo al predetto articolo 2-*bis;*

osservato che tale articolo è coerente con gli ordini del giorno 0/2005/7/1 e 0/2005/7/2, dei senatori Nocchi ed altri, accolti dalla 7ª Commissione del Senato nella seduta del 19 dicembre 1989, in sede di esame del provvedimento divenuto, a seguito di approvazione, la legge 27 dicembre 1989, n. 417,

impegna il Governo:

ad attribuire alla parola «inseriti» contenuta nel citato articolo 2-*bis* significato identico a quello della parola «accolti», contenuta nel testo dell'articolo prima della correzione di forma apportata dall'altro ramo del Parlamento in sede di coordinamento finale,

impegna altresì il Governo:

ad emanare gli atti necessari alla trasformazione degli attuali corsi straordinari e speciali dei conservatori di musica e delle accademie in corsi speciali permanenti o scuole, ed a bandire i concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 2-*bis* per i relativi insegnamenti, prima dell'inizio dell'anno scolastico 1991-1992.

9.2794.1. NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO

Il senatore Longo ha facoltà di parlare.

* LONGO. Signor Presidente, vorrei invitare i colleghi ad un atteggiamento realistico circa la conversione in legge di questo decreto. Innanzi tutto, voglio ricordare che siamo di fronte alla quinta riedizione del decreto su questa materia, e che al decreto si è arrivati perchè con riferimento ai permessi sindacali e ai meccanismi che presiedono alla loro utilizzazione vi è stata una consistente osservazione da parte della

Corte dei conti nel 1989 che ha richiesto da parte del Governo l'adozione di un intervento che appunto disciplinasse con maggiore precisione la materia. Ricordo infine che la validità dei meccanismi contenuti nel decreto-legge di cui stiamo discutendo la conversione è relativamente limitata nel tempo, perchè siamo di fronte alla scadenza contrattuale ed al rinnovo; affrontiamo pertanto una materia che sarà a sua volta nuovamente esaminata in sede di trattativa sindacale tra Governo e sindacati di categoria.

Ritengo francamente poco decente, essendo giunti alla quinta reiterazione del decreto-legge, che si possa pensare che il problema venga risolto attraverso ulteriori reiterazioni, in ciò contraddicendo una richiesta, che più volte le Camere hanno avanzato circa la decretazione governativa, tendente a sollecitare una limitazione appunto del ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza.

A me sembra che la materia sia stata sufficientemente affrontata, discussa e migliorata dalle due Camere e che oggi si debba giungere a una decisione. Il relatore ha invitato il Senato all'approvazione del decreto-legge, ma si è poi contraddetto con la presentazione di emendamenti che, modificando il testo del decreto, in realtà ne impediscono la conversione in legge, fanno in sostanza scadere i termini per un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati e per una successiva nostra deliberazione. Pertanto, la via che viene implicitamente indicata è quella di una materia che resta disciplinata da una ulteriore reiterazione del decreto.

Va infine sottolineato il fatto che, nel corso del suo itinerario, il testo governativo è stato notevolmente migliorato perchè al suo interno è stato introdotto il criterio della trasparenza e dell'informazione pubblica per quanto riguarda l'utilizzazione dei permessi e in generale tutta la materia dei distacchi, per qualsiasi motivo e scopo essi avvengano, di personale della scuola presso altri enti e amministrazioni pubbliche, introducendo appunto l'obbligo della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* degli elenchi del personale della scuola che usufruisce di questi distacchi sindacali. Mi sembra questo un criterio molto giusto e trovo strano che si proponga, come fa un emendamento, di ridurre in qualche modo il peso e la portata (che io ritengo anche politica e di opinione) di una misura di questo genere abbassandone – per così dire – il rango dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* a quella sul Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Noi siamo dell'idea che il decreto debba essere convertito in legge e che questa materia debba finalmente avere una disciplina che sia, in questa fase, definitiva. Naturalmente, anche noi avremmo molte questioni da sollevare nel merito del decreto. Il relatore non ha qui sollevato un'obiezione che tuttavia era stata oggetto di discussione per quanto riguarda le organizzazioni sindacali che sono in possesso dei titoli necessari, che pure è una questione che dovrebbe essere discussa. Forse mi sarà sfuggito, ma non vedo un emendamento su questo argomento. Esistono invece emendamenti per quanto riguarda la questione della trasparenza, cui ho accennato, e il contestatissimo articolo 2-*bis*, su cui è intervenuto ora anche il senatore Strik Lievers.

Se non si vuole fare della decadenza di questo decreto-legge un obiettivo politico, le perplessità e le questioni che sono state sollevate

possono essere risolte o comunque realisticamente affrontate attraverso un ordine del giorno che indichi una linea di interpretazione dell'articolo 2-*bis*, sul quale peraltro occorre fare chiarezza perchè alla Camera la parola «accolti» adottata dalla Commissione è stata sostituita con il termine «inseriti», sicchè non è più chiaro il modo in cui dovrà essere applicata la norma contenuta nell'articolo stesso.

Concludo pertanto invitando a non puntare alla decadenza del decreto e quindi a non votare gli emendamenti che porterebbero inevitabilmente a questo risultato. Gli emendamenti sono sempre migliorativi, ma molto spesso, soprattutto quando siamo di fronte ad una reiterazione così ripetuta come in questa materia, hanno l'unico vero effetto di non trasformare in legge il decreto governativo. Invece, tenendo conto del fatto che una parte della materia sarà oggetto a breve di trattative sindacali e che per quanto riguarda il resto si può arrivare ad un chiarimento in sede di formulazione di un ordine del giorno (c'è un ordine del giorno che è già stato presentato e che ci pare sufficientemente esplicativo del significato dell'articolo 2-*bis*), cerchiamo su questo terreno una soluzione soddisfacente per rispondere alle perplessità e ai dubbi che sia il relatore sia gli altri rappresentanti dei Gruppi hanno sollevato nel dibattito. (*Applausi del senatore Nocchi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto concerne la trasparenza e la pubblicità vorrei far notare che nessuno, nè in Commissione nè in Aula, ha mai sostenuto che non debba esserci pubblicità; si è soltanto ritenuto che sia più consono uno strumento rispetto ad un altro, e ho anche portato qualche motivazione che vorrei ribadire.

Questo aspetto vale per i comandi del Ministero della pubblica istruzione, ma anche per tutti gli altri uffici centrali e periferici, compresi gli enti locali. Ritengo che se un bidello o un centralinista di un comune vengono utilizzati con funzioni diverse da quelle per cui sono stati assunti, ciò non debba essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, ma tramite strumenti adeguati per ogni settore. Del resto credo che la cosiddetta legge sulla trasparenza, la legge n. 241 del 1990, che deve essere applicata dagli enti pubblici, consenta appunto il massimo di trasparenza. Per quanto riguarda in particolare il Ministero della pubblica istruzione, credo che lo strumento più adatto sia il Bollettino dello stesso Ministero, che arriva in tutte le sedi periferiche e che consente la massima pubblicità. Si tratta in conclusione di un problema legato esclusivamente all'utilizzo di uno strumento consono all'obiettivo che si vuole raggiungere.

Per quanto riguarda la rappresentanza sindacale, poi, ho ribadito che ho qualche perplessità sull'espressione «ad esse collegate» che è stata concordata. Non vorrei che questo meccanismo creasse grosse difficoltà ma, proprio perchè nessuno mette in discussione la parte del decreto-legge relativa ai comandi sindacali, non ho presentato alcun emendamento in questo senso. Sono convinto infatti che la correttezza nell'applicazione delle norme da parte del Ministero e delle forze

sociali darà una risposta corretta anche a queste mie perplessità. Quella che non mi pare obiettivamente accettabile è la proposta di approvare gli articoli 2 e 2-*bis* così come sono, facendoli accompagnare da un ordine del giorno interpretativo, come se una interpretazione potesse essere sufficiente a modificare uno *status*. Infatti, non va dimenticato che stiamo per approvare una sanatoria con la quale immettiamo in ruolo del personale che non potrà veder modificato il proprio stato giuridico da una interpretazione o da un ordine del giorno.

Ecco perchè ritengo sia opportuno apportare questa correzione, con l'impegno di realizzare quanto prima l'obiettivo che giustamente ci siamo prefissati.

Come ho detto nella relazione introduttiva, la legge n. 417 non ha risolto i problemi delle accademie e dei conservatori che sono rimasti aperti, ma ciò non toglie che immettere personale in ruoli che non esistono costituisce, a mio avviso, una operazione che quanto meno necessita di specifiche previsioni a monte. Se questa operazione fosse stata compiuta completamente, infatti, ora non saremmo qui a discutere.

Pertanto mi pare non sufficientemente motivata la posizione di quanti chiedono di approvare il testo in esame così come è, visto che si riconosce che esso contiene non tanto delle semplici imperfezioni, quanto un vizio piuttosto pesante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

* MISASI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ci troviamo di fronte ad una situazione complessa poichè da un lato c'è l'esigenza, che ben comprendo, di evitare che il decreto decada e che quindi si debba procedere ad una reiterazione o quanto meno – considerato che le reiterazioni sono diventate difficili, e non ingiustamente – ad un disegno di legge da approvare rapidamente per regolare la materia; dall'altro lato, però, bisogna riconoscere che alcune delle affermazioni del relatore hanno un fondamento reale e mi sembra che ciò debba essere posto all'attenzione del Senato.

Infatti, la Camera dei deputati ha introdotto con l'articolo 2-*bis* un elemento diverso dalla materia dei permessi sindacali, che va ad interferire in una vicenda di ordinamento dei conservatori. Si tratta quindi di una norma piuttosto ultronea rispetto all'oggetto del provvedimento. Ma a parte questo, va detto che l'introduzione dell'articolo 2-*bis* comporta che la graduatoria già operante del concorso per soli titoli indetto in prima applicazione dovrebbe essere aggiornata prima della scadenza triennale con l'inserimento di nuovi aspiranti alla nomina. Così tutte le aspettative già consolidate vengono travolte.

Inoltre, bisogna considerare i posti da attribuire al proposto nuovo concorso per titoli. L'articolo 2-*bis* richiama le modalità del concorso per soli titoli indetto in prima applicazione, tra le quali è da intendere compresa anche quella relativa all'attribuzione della quota-parte di posti riservati al concorso per titoli ed esami. Ne deriva allora che in definitiva risulterebbero sottratti posti sia alla graduatoria del concorso

per titoli ed esami in via di espletamento sia a quella dell'analogo concorso da indire successivamente alla scadenza triennale prescritta.

Bisogna anche considerare che a tali ultimi concorsi si dovranno restituire anche i posti già eventualmente attribuiti al concorso per soli titoli indetto in prima applicazione.

Insomma, ci troviamo di fronte ad una situazione complessa, confusa, che crea difficoltà all'amministrazione forse anche nella gestione dell'anno scolastico.

Poi c'è la previsione del comma 3, secondo cui, ai fini dell'ammissione al nuovo concorso per soli titoli è valido anche il servizio prestato per insegnamenti che attualmente non possono essere messi a concorso.

Si tratta dei cosiddetti corsi speciali e straordinari dei conservatori di musica e delle accademie che non corrispondono a posti di ruolo e non sono inseriti in organico: quindi, allo stato delle cose, non sono conferibili per concorso.

La previsione in questione verrebbe in buona sostanza a vulnerare il principio, sancito nell'articolo 2 della legge sul «doppio canale», della corrispondenza tra insegnamento svolto e insegnamenti relativi a posti di ruolo o a classi di concorso per cui è conseguibile la nomina in ruolo.

Nella fattispecie considerata dall'articolo 2-*bis* in qualche modo verrebbe anche a mancare il requisito – prescritto in via ordinaria – della conseguita idoneità in un precedente concorso per titoli ed esami, dovendosi applicare l'articolo 11 della legge sul «doppio canale» che ha appunto derogato rispetto al possesso di tale requisito. In conclusione, dall'applicazione dell'articolo 2-bis in questione potrebbe scaturire la conseguenza paradossale che un docente che ha svolto, ad esempio, un insegnamento definito culturale (come la didattica della musica) in un corso speciale dei conservatori di musica sarebbe legittimato a chiedere l'ammissione al concorso per soli titoli al fine di accedere ad una disciplina strettamente musicale, come violino, pianoforte, contrabbasso, controfagotto e così via. È un problema di difficile soluzione: forse un'articolazione differente potrebbe andare incontro alle diverse esigenze, senza però creare un simile disordine. La verità è che l'errore scaturisce dall'aver introdotto questo tipo di materia in un argomento estraneo e da ciò è nata la questione.

Problema indubbiamente minore è invece quello sollevato in relazione alla pubblicità degli elenchi. Al Governo è pervenuto un *telefax* del Ministero di grazia e giustizia che rappresenta l'estrema difficoltà di pubblicare tali elenchi sulla *Gazzetta Ufficiale*, che di solito pubblica le norme generali. Il Bollettino Ufficiale del Ministero sarebbe certamente più indicato; ma se questo fosse il solo problema si potrebbe certamente soprassedere. Anche sulla base di una sollecitazione che mi è pervenuta – rispetto a cui sono sempre attento – ho cercato di verificare se attraverso un ordine del giorno si possa correggere questa norma. Sul punto mi affido ai giuristi più attenti di me, anche perchè in questo momento sono un neofita o quanto meno uno che si deve affidare ad una memoria antica. Se fosse possibile trovare una soluzione in via di interpretazione, attraverso un ordine del giorno, non avrei alcuna obiezione; temo che non sia facile perchè si

tratta di norme precise. Se queste portano a simili conseguenze forse sarebbe giusto emendarle, nella speranza che si faccia in tempo ad approvare il provvedimento alla Camera dei deputati; altrimenti possiamo tendere alla reiterazione o ad un piccolo disegno di legge di modifica. Parlo onestamente e con molta franchezza: non ho preconcetti di fronte a questa introduzione ultronea che crea complicazioni oggettive.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Nocchi, Callari Galli e Longo, attiene all'articolo 2-*bis* del decreto-legge. La Commissione ha proposto la soppressione di tale articolo; il relatore ne propone la sostituzione con un nuovo testo. A norma del Regolamento, l'ordine del giorno sarà trattato in sede di esame dell'articolo 2-*bis* dopo che il Senato si sarà pronunciato su detti emendamenti. Lo stesso vale per l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, che sarà trattato in sede di articolo 1.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sull'emendamento 2-*bis*.2.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, considerate le assicurazioni del Tesoro in ordine all'assenza di oneri soprattutto in relazione agli articoli 1 e 2, dichiara di non avere nulla da osservare, se non per l'articolo 1, su cui dichiara parere contrario, in quanto esso finisce con il creare una diversità di disciplina con altri comparti del pubblico impiego. In ogni caso l'attuazione della normativa dovrà evitare la concessione di permessi in mancanza della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 2-*bis*.2, esprime parere favorevole, rilevando come la procedura di concerto con il Ministero del tesoro per la determinazione dei posti costituisca meccanismo di maggiore garanzia contro possibili eccessive immissioni in ruolo rispetto al testo attuale dell'articolo 2-*bis*».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, e 23 gennaio 1991, n. 23.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni, in sede di conversione, al decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100:

All'articolo 1:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2, nei limiti del numero totale annuo di cui al comma 4, anche le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative o ad esse collegate non contemplate nel medesimo comma 2, a condizione che facciano parte della delegazione sindacale determinata, ai fini dell'accordo sindacale per il triennio 1991-1993 riguardante il comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1990»;

al comma 3, le parole: «più rappresentative su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e grado» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai commi 2 e 2-*bis*»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

8-*ter*. Sono altresì annualmente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.

8-*quater*. Gli elenchi di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* dovranno riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o della collocazione fuori ruolo».

All'articolo 2, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991 conservano la loro validità anche per l'anno scolastico 1991-1992».

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. – 1. I concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente su cattedre e posti inseriti stabilmente nell'organico dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza, da indire ai sensi del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi secondo quanto disposto dagli articoli 2, 4, 11 e 12 del medesimo decreto-legge n. 357 del 1989, prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e comunque con

precedenza rispetto ai concorsi per titoli ed esami; il requisito di servizio di cui al comma 1 del citato articolo 11 è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-1983 e l'anno scolastico 1990-1991.

2. In attesa del completo espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, per gli insegnamenti che attualmente non possono essere messi a concorso si provvederà esclusivamente con personale docente attinto dalle graduatorie di supplenza valide per l'anno scolastico 1990-1991.

3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui al comma 1 ed ai fini della valutazione del punteggio spettante, è valido il servizio in precedenza prestato per gli insegnamenti di cui al comma 2».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

2-*bis*. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2, nei limiti del numero totale annuo di cui al comma 4, anche le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative o ad esse collegate non contemplate nel medesimo comma 2, a condizione che facciano parte della delegazione sindacale determinata, ai fini dell'accordo sindacale per il triennio 1991-1993 riguardante il comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1990.

3. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali di cui ai commi 2 e 2-*bis*, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

4. I permessi annuali di cui al comma 2 sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato

secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

5. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 4 è effettuata per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

7. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991.

8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992 fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.

8-*bis*. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

8-*ter*. Sono altresì annualmente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.

8-*quater*. Gli elenchi di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* dovranno riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o della collocazione fuori ruolo.

Articolo 2.

1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991 conservano la loro validità anche per l'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8 è soppresso.

2. I docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee e annuali prevista dall'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, nello stesso ordine e con lo stesso punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie per il conferimento di supplenze nelle quali si trovano.

3. La precedenza assoluta spettante ai docenti di cui al comma 2 opera dopo quella spettante ai docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 357 del 1989.

4. Nell'ambito della sola classe di concorso per la quale hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 357 del 1989, ai docenti di cui al comma 2 sono conferite nomine per supplenza con priorità rispetto agli aspiranti, anche abilitati, privi del diritto a precedenza assoluta.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1991-1992 le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole sono aggiornate ogni triennio.

6. La mancata accettazione della nomina conferita al personale docente ed al personale amministrativo e tecnico incluso nelle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento delle supplenze comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.

7. Il disposto di cui al comma 6 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

Articolo 2-*bis*.

1. I concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente su cattedre e posti inseriti stabilmente nell'organico dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza, da indire ai sensi del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi secondo quanto disposto dagli articoli 2, 4, 11 e 12 del medesimo decreto-legge n. 357 del 1989, prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e comunque con precedenza rispetto ai concorsi per titoli ed esami; il requisito di servizio di cui al comma 1 del citato articolo 11 è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-1983 e l'anno scolastico 1990-1991.

2. In attesa del completo espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, per gli insegnamenti che attualmente non possono essere messi a concorso si provvederà esclusivamente con personale docente attinto dalle graduatorie di supplenza valide per l'anno scolastico 1990-1991.

3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui al comma 1 ed ai fini della valutazione del punteggio spettante, è valido il servizio in precedenza prestato per gli insegnamenti di cui al comma 2.

Articolo 3.

1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi

direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalità giuridica, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.

2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 25.

3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche, da estinguersi con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli 1 e 2-*bis* del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 8-bis, *sostituire le parole*: «annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*» *con le altre*: «ogni anno nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione».

1.1 IL RELATORE

Al comma 8-ter, *sostituire le parole*: «nella *Gazzetta Ufficiale*» *con*: «nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione».

1.2 IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

2-*bis*.1 LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica ivi compresi i conservatori e le accademie, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi prima della scadenza

triennale di cui al secondo comma del citato articolo 2 e, comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica.

2. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i posti di insegnamento nei corsi speciali e straordinari delle Accademie e dei Conservatori, previa ridefinizione didattica dei corsi medesimi da effettuare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attività che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è valido sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli.

4. Nei concorsi per soli titoli indetti in prima applicazione ai sensi del comma 1 si applicano, per l'ammissione ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 357 del 1989, relativo al requisito del servizio, e del comma 2 dello stesso articolo 11, relativo al requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico pratico e ai posti di insegnamento istituiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonchè, per la determinazione dei posti da assegnare ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 357 del 1989.

2-*bis*.2 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 1 si illustrano da soli; soprattutto faccio riferimento a quanto ho già detto in precedenza nella relazione e in sede di replica.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2-*bis*, faccio riferimento all'esposizione del Ministro. Non essendo stato possibile trovare una soluzione tecnica che consentisse una interpretazione univoca dell'articolo 2-*bis*, si prende atto che con esso si recepiscono le istanze giuste del personale dei conservatori e delle accademie, ma nello stesso tempo con gli emendamenti si tenta di assicurare una gestibilità di questo provvedimento evitando turbative che il testo approvato dalla Camera sicuramente determinerebbe nel comparto della scuola, mettendo in difficoltà anche il regolare inizio dell'anno scolastico.

ALBERICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, volevo semplicemente dire che, naturalmente, per le cose già dette in precedenza, siamo in disaccordo. Ne approfitto per cogliere l'invito del Ministro il quale ha dichiarato di riconoscere l'urgenza della conversione di questo decreto per evitare la sesta riproposizione, potendosi affrontare i problemi in maniera da non modificare il testo e in modo da renderlo subito operativo.

Ritengo che in un breve tempo, anche un quarto d'ora, di lavoro congiunto con il relatore e i membri della Commissione, si possa elaborare un ordine del giorno. Vorrei pertanto avanzare questa proposta che mi pare vada nel senso delle considerazioni esposte dal Ministro. Inviterei anche il relatore a riflettere su questa proposta, nonostante egli ritenga che sia difficile.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha ascoltato la proposta fatta dalla senatrice Alberici?

MANZINI, *relatore*. Signor Presidente, proprio di fronte a questa richiesta che trovo motivata nella sostanza, ma che – come ho cercato più volte di spiegare – non è praticabile, ho più volte sollecitato il parere dei tecnici per individuare una interpretazione superando le difficoltà che invece sembrano permanere. Per cui l'unica soluzione mi sembra quella di un emendamento, anche se mette in difficoltà l'*iter* del provvedimento, a meno che qui non si esprima la volontà politica di fare approvare questa modifica entro il 27 maggio dalla Camera dei deputati. Le volontà politiche possono realizzarsi e sarebbe molto più semplice. Ad ogni modo mi rimetto alle decisioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* MISASI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho già detto prima, signor Presidente, qual è il mio parere e quindi non posso che essere favorevole nel merito agli emendamenti proposti dal relatore. Anch'io ho cercato di escogitare una formulazione diversa, però rappresentando l'ordine del giorno un invito, un impegno per il Governo, ed essendo invece la norma vincolante, è proprio difficile in sè compiere questa operazione.

Mi scusi, signor Presidente, se faccio perdere un po' di tempo, ma qui ci sono esigenze non inventate. Mi chiedo come si possa uscire da questa contraddizione. Vorrei pregare la senatrice Alberici di riflettere sul punto, perchè il problema è reale.

Come fa il Governo ad applicare questo articolo 2-*bis* in termini sostanzialmente diversi dal contenuto dell'articolo medesimo? La volontà di risolvere il problema ci sarebbe; però se non è possibile, penso sia necessario approvare gli emendamenti. Mi sembra di ripetere lo stesso concetto, ma vorrei assicurare questa volontà.

Esprimo dunque parere favorevole sull'emendamento 2-*bis* del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori. Il Governo accoglie questo ordine del giorno?

MISASI, *ministro della pubblica istruzione*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

MANZINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI, *relatore*. A nome della Commissione, ritiro l'emendamento 2-*bis*.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2-*bis*.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Senatore Nocchi, insiste per la votazione di questo ordine del giorno?

NOCCHI. Signor Presidente, è evidente a noi tutti che questo ordine del giorno avrebbe avuto senso e significato qualora il decreto-legge fosse stato convertito in legge senza modifiche. Noi attribuivamo ad esso un significato molto preciso di interpretazione esatta di un termine che poteva anche sottendere altri intendimenti ed altre valutazioni. Comunque, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

NOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, colleghi, credo sia emersa in maniera abbastanza nitida una situazione paradossale in cui ci siamo trovati anche nella discussione che si è svolta questa sera che, almeno in parte, è stata identica a quella a cui abbiamo partecipato in Commissione. La situazione abbastanza paradossale è dovuta al fatto che oggi ci siamo trovati in una collocazione invertita.

Vorrei ricordare al relatore e al Ministro, che in questo momento è assente ...

PRESIDENTE. Senatore Nocchi, il Ministro si era gia in precedenza scusato con me perchè doveva recarsi presso la Presidenza del Consiglio per partecipare ad una riunione.

NOCCHI. È presente del resto il Sottosegretario cui mi rivolgo. Vorrei ricordare – dicevo – che in occasione della discussione e approvazione di altri decreti-legge, che pure riguardavano questioni tra di loro non raccordabili, ci siamo trovati di fronte alla maggioranza e ai rappresentanti del Governo che ne sollecitavano l'approvazione, perchè altrimenti sarebbero potuti accadere fatti incresciosi, difficilmente governabili. Ricordo per tutti il decreto-legge n. 426 sulla riorganizzazione della rete scolastica del nostro paese, rispetto al quale abbiamo testimoniato in diverse sedi la nostra motivata contrarietà al punto che l'onorevole Bianco, in una delle ultime occasioni in cui si è presentato come Ministro della pubblica istruzione in Commissione, ha ricordato le nostre perplessità e critiche, esprimendo l'intendimento del Governo di ritirare il decreto-legge citato. Eppure anche in quella occasione Governo e maggioranza sollecitarono l'approvazione del decreto-legge, perchè l'alternativa sarebbe stata il caos, una situazione ingestibile e ingovernabile.

Oggi ci troviamo paradossalmente a rivestire ruoli invertiti. Noi manteniamo, signor Presidente, colleghi, la nostra posizione che è altamente responsabile. Nel suo intervento il collega Longo diceva giustamente che siamo di fronte a questioni lungamente discusse, delle quali la Camera dei deputati ha approfondito gli aspetti che apparivano di fondo con una discussione molto responsabile e molto equilibrata. Anche da parte nostra sono stati espressi dubbi e perplessità su alcuni aspetti dell'articolato che questa sera viene sottoposto alla nostra discussione e approvazione; tuttavia, rispetto alla prospettiva, che del resto è stata indicata, della decadenza del decreto-legge, riteniamo che esso debba essere approvato così come ci è stato consegnato dalla Camera dei deputati.

Abbiamo ascoltato con molto interesse l'intervento del Ministro della pubblica istruzione il quale, pur modificando la sua valutazione nella dichiarazione finale, ha espresso l'esigenza di un ulteriore approfondimento soprattutto rispetto alle tematiche indicate dall'articolo 2-*bis*. Quella indicazione non è stata accettata, e ce ne rammarichiamo molto. Si sarebbe potuta intraprendere, onorevole relatore, la strada dell'approvazione del decreto-legge e la presentazione, in termini immediati (la settimana prossima se ve ne fosse stato bisogno), di un disegno di legge di interpretazione dell'articolo 2-*bis*, in modo da far cadere quei dubbi e quelle perplessità. Questa strada non è stata immaginata, accettata e ci troveremo di fronte al fatto – questo sì molto grave – che il decreto-legge sarà approvato con delle modifiche. La Camera dei deputati non sarà obiettivamente in grado di discutere in Commissione e di approvare in Aula entro domani il decreto emendato in Senato, il quale quindi decadrà.

È un fatto che consegnamo alla valutazione di tutti i colleghi; un fatto molto grave perchè, come ricordava il collega Longo, l'articolo 1 risolveva in maniera finalmente definitiva, almeno da molti punti di vista, le critiche che la Corte dei conti aveva espresso anche recente-

mente, fino al 1989-1990, sul fatto che la gestione dei permessi sindacali non fosse trasparente e che occorresse approvare una normativa che rendesse non più opache le procedure attraverso le quali si arriva alla scelta di concedere i permessi sindacali. Decadendo il decreto, è molto improbabile, in una situazione di difficoltà di reiterare i decreti-legge, che il Senato e la Camera dei deputati siano messi in grado di discutere di questo argomento.

Per questo critichiamo l'atteggiamento assunto, non responsabilmente, dobbiamo dire, dalla maggioranza e dal Governo e ci comporteremo di conseguenza nel voto.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, la Sinistra indipendente vota a favore, ma a malincuore, del testo così come è pervenuto dalla Camera.

Le ragioni del nostro voto favorevole sono state indicate molto chiaramente dal senatore Longo nel suo intervento. Il nostro disagio è motivato essenzialmente dall'articolo 2-*bis* introdotto dalla Camera, che noi riteniamo fortemente peggiorativo ed errato. Ci dispiace, per le ragioni che sono state spiegate dal senatore Longo e adesso richiamate dal senatore Nocchi, non poter accogliere l'emendamento presentato dal relatore, che certamente migliora in larga misura l'articolo 2-*bis* come si trova nel testo della Camera.

Ma non proviamo solo del disagio: vi sono anche delle ragioni, per cui votiamo a favore. E le ragioni sono proprio in quei commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 1, che riguardano la pubblicità degli elenchi; e ci auguriamo che il Governo, avendo accolto l'ordine del giorno presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, voglia estendere questa posizione di correttezza, pubblicando gli elenchi dei comandati non solo del personale della scuola, ma anche di tutti i Ministeri.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Sull'ulteriore andamento dei nostri lavori ha chiesto di parlare il sottosegretario Grippo. Ne ha facoltà.

GRIPPO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di anticipare la discussione del disegno di legge n. 2817 e di posticipare la deliberazione in ordine al disegno di legge n. 2809, per consentire l'immediato invio alla Camera del relativo messaggio, trattandosi di un decreto-legge con scadenza immediata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avete sentito è stata chiesta l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che si proceda prima all'esame del disegno di legge n. 2817 di conversione del decreto-legge n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale.

Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno testè avanzata dal sottosegretario Grippo.

È approvata.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale» (2817) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè la Commissione ha terminato da poco i suoi lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che viene al nostro esame è stato reiterato più volte. Esso riguarda la materia previdenziale e reca una disciplina che la Commissione ha ritenuto sufficientemente omogenea, trattandosi di articoli che riguardano tutti o la stessa materia, cioè la riscossione dei contributi, il condono previdenziale per chi si è trovato in mora per il pagamento dei contributi e delle sanzioni pecuniarie stabilite nelle precedenti normative, nonchè una serie di altre disposizioni, sempre in materia previdenziale, tese a riordinare gli enti previdenziali (INPS, INAIL, gestioni integrative, eccetera).

Si tratta quindi di un provvedimento di cui urge l'approvazione da parte di questa Camera, in quanto nell'eventualità che fossero approvate modifiche, la Camera dei deputati avrebbe a disposizione solo pochi giorni per il riesame. In sede di Commissione infatti sono state elaborate alcune modifiche sostanziali. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi richiamo per cortesia a fare silenzio. Vi sono addirittura dei capannelli di persone.

Senatore Toth, la prego di riprendere il suo intervento.

TOTH, *relatore*. Stavo dicendo che le modifiche apportate al testo da parte dell'altro ramo del Parlamento, che lo ha trattenuto per cinquanta giorni, devono essere considerate. A tal proposito, voglio evidenziare come l'altro ramo del Parlamento non sia in possesso di uno strumento corretto come quello previsto dal nostro Regolamento che ci impone di decidere su un decreto-legge entro trenta giorni;

pertanto, il Senato si viene a trovare spesso a disporre di pochissimi giorni per convertire in legge un decreto che l'altra Camera ha trattenuto per l'esame quaranta o cinquanta giorni. È una lamentela che la Commissione leva apertamente al Presidente del Senato affinchè se ne faccia interprete presso il Presidente dell'altra Camera, perchè non si verifichi un taglio delle competenze del Senato della Repubblica e non si perpetui il monocameralismo pratico che si è venuto ad instaurare con l'approvazione da parte nostra di una certa norma cui non è corrisposta decisione reciproca da parte dell'altra Camera. Più di una volta – come in questo caso – questo ramo del Parlamento è chiamato in causa per approvare con rapidità un provvedimento senza la necessaria riflessione. È una protesta – ripeto – che la Commissione intende sollevare nella maniera più ferma perchè nella pratica si ledono profondamente i diritti di questa Camera.

Fatta questa premessa, noi riteniamo che proprio in sede di approvazione, all'ultima ora, la Camera dei deputati ha introdotto degli emendamenti i quali avevano un loro significato ed un senso dal punto di vista politico, ma che, *melius re perpensa* da parte del Governo, hanno trovato l'ostacolo del Ministero del tesoro. Tale Dicastero ha fatto presente le sue osservazioni alla Commissione bilancio del Senato e questa ha espresso un parere che considera negativamente molti degli emendamenti introdotti dalla Camera, obbligando, per la sua responsabilità, la nostra Commissione ad operare in modo da portare all'attenzione ed alla approvazione di questa Assemblea un testo che, rispettoso dell'articolo 81 della Costituzione e del parere della 5ª Commissione, può essere approvato nei tempi previsti. È forse necessario un momento di riflessione storica su questo provvedimento. Originariamente, la normativa contenuta nel decreto-legge era abbinata a quella sulla GEPI e sulla cassa integrazione, quindi sulle provvidenze per i lavoratori delle imprese del Mezzogiorno. Tale normativa, su richiesta di questa Camera, è stata divisa in due parti, proprio per evitare che vi fosse un treno con vagoni estremamente disomogenei.

Un provvedimento è stato già approvato nelle settimane scorse, esso riguardava essenzialmente la cassa integrazione; il provvedimento attuale è invece circoscritto alla materia previdenziale e contiene una serie di norme di grande importanza che interessano centinaia di migliaia di lavoratori e consentono agli istituti previdenziali di far fronte ai propri impegni, sia di cassa sia di bilancio.

Si tratta quindi di un provvedimento che, nella sua responsabilità, la Commissione lavoro ha ritenuto di dover portare all'attenzione dell'Assemblea raccomandandone l'approvazione.

Su qualche ulteriore correzione – che si è resa necessaria perchè la Commissione bilancio, malgrado le modifiche apportate dalla Commissione di merito, ha ritenuto che su alcuni punti non vi fosse la necessaria copertura – siamo disponibili nel corso dei lavori dell'Assemblea e quindi non mi soffermo sulle singole parti, essendo queste in generale ben note all'Aula. Pongo soltanto l'accento sulla responsabilità politica di questo ramo del Parlamento. Questi provvedimenti – e si tratta di un riferimento importante – sono quelli sui quali il Capo dello Stato si è in particolare soffermato quando ha rimproverato il Parlamento di non aver saputo convertire in legge nei tempi adeguati le

decisioni del Governo. È un aspetto particolarmente delicato: non intendiamo porre nuovamente il Capo dello Stato nella situazione di dover firmare per la tredicesima volta un decreto-legge su questa materia, nell'ipotesi in cui in tale sede non giungessimo ad approvarlo. Se lavoreremo responsabilmente, l'altra Camera potrà approvarlo nella settimana prossima, in quanto le modifiche che noi abbiamo apportato sono estremamente ragionevoli e di dettaglio su alcuni punti e non modificano la copertura su altri. Si impedirà così la decadenza del decreto che, altrimenti, avverrebbe il 1° giugno prossimo.

Considerando tali esigenze, la Commissione, pur nella differenziazione dei giudizi politici, è stata unanime sull'insieme del provvedimento e ha cercato di apportare il massimo di correzioni possibili, senza perdere di vista l'obiettivo politico di convertire il decreto-legge. Su tale aspetto anche l'opposizione si è trovata d'accordo per la responsabilità che abbiamo nei confronti del paese in tema di pareggio finanziario degli istituti previdenziali. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rosati. Ne ha facoltà.

* ROSATI. Signor Presidente, non intendo svolgere un lungo intervento, ma voglio semplicemente richiamare l'attenzione su un punto particolare e chiedere al Governo se può fornire una precisazione.

Mi riferisco all'articolo 3, comma 7-*bis* (che è stato aggiunto dalla Camera), che prevede un condono per coloro che «abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità», eccetera. Una volta compiuta la scelta del condono, che è sempre scelta opinabile, credo che si debba tuttavia precisare (anche se non propongo emendamenti) che si considera implicito in questa dizione il fatto che di tale condono possano beneficiare anche quelle persone che abbiano percepito, pur non essendo ad esse dovuta, la cosiddetta maggiorazione sociale di cui alle leggi n. 140 del 1985 e n. 544 del 1988.

Si tratta di situazioni assai complesse e delicate. Risulta anche che molti di questi soggetti nel richiedere tali prestazioni siano stati fuorviati da informazioni non precise e forse anche dall'eccessiva fretta con cui si procedette allora. Trattandosi di una scelta che prevede il condono, mi sembrerebbe sbagliato escludere categorie e persone che sono certamente tra le più sprovviste dal punto di vista economico e quindi tra le più bisognose di solidarietà sociale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica. L'esigenza sollevata dal collega Rosati è giusta e credo che il Governo non avrà alcuna difficoltà ad accoglierla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GRIPPO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo condivide l'interpretazione del senatore Rosati.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente.

FERRAGUTI, *segretario:*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi, ad eccezione delle seguenti norme: articolo 3, commi 8-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 14-*ter*, 14-*quater*, articolo 9-*bis* e articolo 12, comma 3, su cui – conformemente all'orientamento del Tesoro – il parere è di segno contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione.

La Commissione, in particolare per quanto concerne l'articolo 3, comma 13-*ter*, mostra apprezzamento per il merito, trattandosi di un settore che merita un particolare riguardo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, per quanto di propria competenza, dichiara di non aver nulla da osservare.

In particolare ove venissero accolti gli emendamenti 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 9-*bis*.2 e 12.2 verrebbero meno i motivi di contrarietà contenuti nel parere reso in data 22 maggio 1991 sul testo del provvedimento.

Il parere è invece contrario, per mancanza di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.1 che, comportando effetti retroattivi a decorrere dal 1981 e riguardando benefici di fiscalizzazione per i settori dell'impiantistica edilizia, comporta un onere di 500 miliardi (di cui 287 per i recuperi), per l'imbottigliamento del gas di circa 5 miliardi, per il settore della riparazione dei beni di consumo 456 miliardi per il 1990 e 360 per il 1991, e per gli sgravi a quest'ultimo settore 280 miliardi per il 1990 e 170 per il 1991».

PRESIDENTE. Come avete sentito, la 5ª Commissione si è espressa in senso contrario, agli effetti dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, in relazione a talune parti del decreto-legge e a un emendamento. Potranno pertanto rendersi necessarie votazioni qualificate. Poichè lo avevo già annunciato più di mezz'ora fa, i termini di preavviso previsti dal Regolamento sono già trascorsi.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 novembre 1990, n. 338, e 28 gennaio 1991, n. 28.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa:

a) i periodi di assenza dal lavoro per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonchè i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

b) i periodi di servizio militare ed equiparati di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

All'articolo 3:

al comma 6, le parole: «in due rate di pari importo di cui la prima entro il 15 maggio 1991 e la seconda entro il 15 giugno 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 15 maggio 1991» *sono sostituite dalle seguenti:* «in due rate di pari importo di cui la prima entro il 25 giugno 1991 e la seconda entro il 25 luglio 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 25 giugno 1991,»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-*ter*, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.»;

al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di regolarizzazione» *sono aggiunte le seguenti:* «, anche se effettuata in base a domanda presentata nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338,»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Al fine di beneficiare delle riduzioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti commi la regolarizzazione dovrà comportare il versamento dei contributi sull'importo della retribuzione effettivamente corrisposta e, nell'ipotesi in cui essa risulti inferiore a quella prevista nei contratti collettivi, comunque su un importo non inferiore alla retribuzione base tabellare ed alla indennità di contingenza come determinate nei contratti collettivi stessi.»;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. I soggetti tenuti al rispetto dei termini e delle procedure di cui alla delibera approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 1990, nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono esonerati dal versamento delle somme aggiuntive previste dalle norme vigenti qualora la documentazione prevista dalla nuova procedura di autoliquidazione dei premi assicurativi sia loro pervenuta in ritardo rispetto ai previsti termini di scadenza del versamento stesso.»;

il comma 11 è sostituito dai seguenti:

«11. Non è considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, i comuni e loro consorzi e le comunità montane, il Servizio per i contributi agricoli unificati, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali.

11-*bis*. Non costituisce altresì violazione del segreto di ufficio la fornitura, per i fini di cui al comma 11, di dati e di notizie alle predette Amministrazioni da parte delle aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di fornitura di servizi telefonici nonchè delle società ad esse collegate.»;

il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Con apposite convenzioni le Amministrazioni di cui al comma 11 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati occorrenti ai fini degli adempimenti previdenziali e fiscali, con sistemi automatizzati. Le stesse Amministrazioni definiscono, altresì, con convenzioni le modalità attraverso le quali gli organismi di cui al comma 11-*bis* renderanno disponibili con sistemi automatizzati i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le convenzioni dovranno prevedere il rimborso dei costi diretti sostenuti per lo scambio e per la fornitura dei dati.

12-*bis*. Le informazioni oggetto della fornitura dovranno comprendere anche il numero di codice fiscale degli utenti. A tal fine, ove non previsto, l'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni e integrazioni, è esteso ai contratti in essere di cui al comma 11-*bis*.

12-*ter*. Nell'ambito dei sistemi di sicurezza in essere presso ciascuna Amministrazione, le stesse convenzioni definiscono i criteri di attribuzione delle autorizzazioni individuali ad accedere ai dati.

12-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 12 trovano applicazione anche nel caso di scambio di dati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

12-*quinquies*. Per agevolare l'inserimento del codice fiscale negli archivi delle pubbliche amministrazioni e degli organismi pubblici e privati tenuti all'obbligo di indicazione del codice fiscale, l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i codici fiscali ed i relativi dati anagrafici anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.»;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i contributi previdenziali dovuti ad enti, istituti e casse che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi.

13-*ter*. Fra le imprese manufatturiere di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, debbono intendersi comprese le lavanderie industriali che provvedono prevalentemente al perfezionamento, ripristino e manutenzione dei prodotti tessili indipendentemente dal loro inserimento nella fase finale di un ciclo produttivo. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13-*quater*. Le norme previste all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, hanno effetto retroattivo per le cooperative di servizi, produzione e lavoro che al 1° gennaio 1988 avevano già formalizzato la richiesta di applicare ai fini previdenziali il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Conservano efficacia e restano acquisiti i versamenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«14-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " In sede di prima applicazione, l'assunzione di tale personale, con il contratto di cui al comma 1 e nel limite massimo di cinque unità, è consentita semprechè la cessazione dal servizio sia intervenuta in data anteriore al quinquennio precedente l'assunzione predetta".

14-*ter*. Sono da ritenersi validi ed efficaci le regolarizzazioni ed i pagamenti dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali richiesti ed effettuati dai datori di lavoro, anche attraverso delegazione di pagamento, mediante cessioni di crediti anche a titolo non originario vantati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici purchè avvenute anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 262.

14-*quater*. Per i periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, nella misura prevista a favore delle aziende manufatturiere dalle norme allora vigenti».

Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 9-*bis*. – *(Interpretazione autentica)*. – 1. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura dell'otto per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

3. Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti

contrattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro intero ammontare al momento della effettiva corresponsione. Art. 9-*ter*. – *(Indennità di trasferta)*. – 1. L'articolo 12, secondo capoverso, numero 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nella diaria o nell'indennità di trasferta sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità ».

All'articolo 11:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Le somme affluite al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e destinate all'erogazione, a carico dell'esercizio 1987, del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per la particolare attività resa in favore dei lavoratori extracomunitari immigrati in Italia, sono definitivamente ripartite tra gli istituti stessi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al sessanta per cento, in proporzione al numero dei soggetti assistiti, tra la data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la data di cessazione degli effetti delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, su iniziativa dei soggetti stessi o dei datori di lavoro. A tale fine il legale rappresentante di ciascun istituto è tenuto a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il numero dei soggetti assistiti;

b) quanto al diciassette per cento tra gli istituti di patronato: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS), Istituto di tutela ed assistenza ai lavoratori (ITAL); al diciassette per cento tra gli istituti di patronato: Ente di patrocinio e di assistenza per coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per l'artigianato (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA); al restante sei per cento tra gli istituti di patronato: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni artigiani italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori

(SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI). Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti di patronato e di assistenza sociale ciascun raggruppamento farà pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti appartenenti al raggruppamento medesimo e recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento alle spese sostenute per promuovere ed organizzare l'attività di cui al presente comma.

2-*ter*. La costituzione, l'attività, la vigilanza e l'erogazione del contributo al finanziamento degli uffici di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste sono disciplinate, a far tempo dall'esercizio 1992, dalle disposizioni in vigore per tutto il territorio nazionale.

2-*quater*. L'ordine del Governo militare alleato del 27 dicembre 1947, n. 77, nel testo modificato dall'ordine del 14 aprile 1949, n. 80, ed ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui al comma 2-*ter* rimangono in vigore sino alla ripartizione definitiva relativa all'esercizio 1991 .

2-*quinquies*. All'articolo 2, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono soppresse le parole: "e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311"».

All'articolo 12:

al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto beneficio a partire dall'anno 1991 verrà concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno medesimo almeno dieci giornate di lavoro».

All'articolo 13:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. La facoltà di riscatto di cui all'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, va riferita anche agli assicurati che per il periodo ivi previsto hanno avuto una attribuzione di giornate lavorative inferiore a 156 annuali».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferito agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sono i seguenti:

Articolo 1.

(Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipen-

denti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:

a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;

b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.

Articolo 2.

(Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa:

a) i periodi di assenza dal lavoro per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonchè i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

b) i periodi di servizio militare ed equiparati di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I periodi di cui al comma 1 non devono essere già riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni sostitutive, esonerative od esclusive della medesima; comunque non devono essere già stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.

3. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi è computato un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto qualora fosse stato presente al lavoro.

4. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia, possono essere regolarizzati secondo le norme di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, con riduzione al 30 per cento dell'importo dei contributi da versare.

5. È abrogata la lettera *b)* dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato amministrativo del Fondo di cui al comma 1, si provvede a determinare la maggiorazione dell'aliquota contributiva per la copertura dell'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 3, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali)

1. L'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali nei casi previsti dal comma 1, lettera *b)*, del richiamato articolo 4 in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

2. Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, in relazione a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il decreto ministeriale potrà disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.

4. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procederanno alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Ove il predetto decreto ministeriale non venga emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della istanza di riduzione delle somme aggiuntive, gli enti impositori provvederanno all'addebito di tali somme nella misura di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, si applicano ai datori di lavoro che operano o hanno operato gli sgravi contributivi indebitamente o in misura maggiore di quella spettante, in luogo della sanzione prevista dall'articolo 18, comma nono, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

6. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purchè il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di pari importo di cui la prima entro il 25 giugno 1991 e la seconda entro il 25 luglio 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 25 giugno 1991, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990 e che versino, in unica soluzione, la relativa somma aggiuntiva ridotta entro trenta giorni dalla richiesta degli enti impositori. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.

7. La riduzione di cui al comma 6 si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i contributi o i premi senza pagamento di somme

aggiuntive o vi provvedano entro il 15 maggio 1991, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 6 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

7-*bis*. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-*ter*, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.

8. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione, anche se effettuata in base a domanda presentata nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8-*bis*. Al fine di beneficiare delle riduzioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti commi la regolarizzazione dovrà comportare il versamento dei contributi sull'importo della retribuzione effettivamente corrisposta e, nell'ipotesi in cui essa risulti inferiore a quella prevista nei contratti collettivi, comunque su un importo non inferiore alla retribuzione base tabellare ed alla indennità di contingenza come determinate nei contratti collettivi stessi.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 15 giugno 1991 sono sospesi i processi penali relativi a fatti di cui al comma 8.

10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito

all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

10-*bis*. I soggetti tenuti al rispetto dei termini e delle procedure di cui alla delibera approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 1990, nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono esonerati dal versamento delle somme aggiuntive previste dalle norme vigenti qualora la documentazione prevista dalla nuova procedura di autoliquidazione dei premi assicurativi sia loro pervenuta in ritardo rispetto ai previsti termini di scadenza del versamento stesso.

11. Non è considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, i comuni e loro consorzi e le comunità montane, il Servizio per i contributi agricoli unificati, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali.

11-*bis*. Non costituisce altresì violazione del segreto di ufficio la fornitura, per i fini di cui al comma 11, di dati e di notizie alle predette Amministrazioni da parte delle aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di fornitura di servizi telefonici nonchè delle società ad esse collegate.

12. Con apposite convenzioni le Amministrazioni di cui al comma 11 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati occorrenti ai fini degli adempimenti previdenziali e fiscali, con sistemi automatizzati. Le stesse Amministrazioni definiscono, altresì, con convenzioni le modalità attraverso le quali gli organismi di cui al comma 11-*bis* renderanno disponibili con sistemi automatizzati i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le convenzioni dovranno prevedere il rimborso dei costi diretti sostenuti per lo scambio e per la fornitura dei dati.

12-*bis*. Le informazioni oggetto della fornitura dovranno comprendere anche il numero di codice fiscale degli utenti. A tal fine, ove non previsto, l'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni e integrazioni, è esteso ai contratti in essere di cui al comma 11-*bis*.

12-*ter*. Nell'ambito dei sistemi di sicurezza in essere presso ciascuna Amministrazione, le stesse convenzioni definiscono i criteri di attribuzione delle autorizzazioni individuali ad accedere ai dati.

12-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 12 trovano applicazione anche nel caso di scambio di dati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

12-*quinquies*. Per agevolare l'inserimento del codice fiscale negli archivi delle pubbliche amministrazioni e degli organismi pubblici e privati tenuti all'obbligo di indicazione del codice fiscale, l'Amministra-

zione finanziaria rende disponibili i codici fiscali ed i relativi dati anagrafici anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono estese a tutti gli enti di cui al comma 11.

13-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i contributi previdenziali dovuti ad enti, istituti e casse che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi.

13-*ter*. Fra le imprese manufatturiere di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, debbono intendersi comprese le lavanderie industriali che provvedono prevalentemente al perfezionamento, ripristino e manutenzione dei prodotti tessili indipendentemente dal loro inserimento nella fase finale di un ciclo produttivo. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13-*quater*. Le norme previste all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, hanno effetto retroattivo per le cooperative di servizi, produzione e lavoro che al 1° gennaio 1988 avevano già formalizzato la richiesta di applicare ai fini previdenziali il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Conservano efficacia e restano acquisiti i versamenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

14-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, l'assunzione di tale personale, con il contratto di cui al comma 1 e nel limite massimo di cinque unità, è consentita semprechè la cessazione dal servizio sia intervenuta in data anteriore al quinquennio precedente l'assunzione predetta».

14-*ter*. Sono da ritenersi validi ed efficaci le regolarizzazioni ed i pagamenti dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali richiesti ed effettuati dai datori di lavoro, anche attra-

verso delegazione di pagamento, mediante cessioni di crediti anche a titolo non originario vantati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici purchè avvenute anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 262.

14-*quater*. Per i periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, nella misura prevista a favore delle aziende manufatturiere dalle norme allora vigenti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 7, sostituire le parole: «15 maggio 1991» *con le altre*: «25 giugno 1991».

3.2 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 8-bis.

3.3 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 10-bis.

3.4 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 12-quinquies, *inserire il seguente*:

«12-*sexies*. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è abrogato».

3.5 LA COMMISSIONE

Al comma 13, aggiungere in fine i seguenti periodi: «I benefici relativi a sgravi e fiscalizzazione a favore di imprese manifatturiere ed estrattive incluse nella classificazione ISTAT del 1981, rami 1, sottorami 1/A, 2, 3, 4, 5.03 e 6/B si applicano anche anteriomente al 1° gennaio 1991 indipendentemente dal settore di inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali. Non sono dovuti rimborsi per contributi versati».

3.1 GUZZETTI

Sopprimere il comma 13-ter.

3.6 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 13-quater.

3.7 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 14-ter.

3.8 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 14-quater.

3.9 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sè in quanto tendono tutti a venire incontro a due serie di esigenze. Da un lato si cerca di ovviare ai rilievi sollevati nel primo parere della Commissione bilancio; infatti, le soppressioni che proponiamo determinano proprio la caduta del parere contrario da quest'ultima espresso.

Dall'altro, gli altri emendamenti tendono a correggere alcune sviste che nella concitazione dell'ultima seduta di Aula della Camera dei deputati erano sfuggite e portavano a risultati abnormi, contrari alla stessa volontà di chi desiderava che queste norme venissero approvate, e comunque tali da arrecare grave danno agli istituti e alle associazioni di categoria, nonchè ai sindacati. Per tali motivi insisto nel chiedere l'approvazione da parte dell'Assemblea degli emendamenti presentati, anche di quelli relativi agli altri articoli del decreto-legge, con la sola eccezione – mi permetto di anticiparlo fin d'ora – dell'emendamento 12.1, che viene ad essere superato dall'emendamento soppressivo presentato dal Governo in questa sede, che viene incontro all'ultima richiesta della Commissione bilancio e che quindi non può non trovarmi d'accordo.

GUZZETTI. Signor Presidente, quest'Aula è stata già sufficientemente stancata dall'illustrazione di quest'emendamento, che presento per la quinta volta: quindi non voglio tediarla oltre. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, l'esigenza avanzata dal senatore Guzzetti in questa sede risponde ad un bisogno di chiarezza interpretativa più volte manifestato. In precedenza il Governo si era impegnato a trovare un rimedio a tale situazione; purtroppo però in questa sede il rimedio non è stato ancora trovato. Allo stato attuale mi permetto di insistere caldamente con il collega Guzzetti perchè, qualora il Governo desse delle assicurazioni attendibili circa il modo di affrontare con serietà la problematica sollevata dall'emendamento, egli voglia ritirarlo per non costituire un intralcio che, tenuto conto della situazione e della stanchezza dell'Assemblea in questo momento, diventerebbe insormontabile e renderebbe praticamente impossibile la conversione in legge del decreto-legge.

GRIPPO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 3.1, il Governo invita il senatore Guzzetti a ritirarlo impegnandosi a confermare l'interpretazione data a suo tempo dal ministro Donat-Cattin sulla materia. Infatti, per quanto riguarda gli installatori di impianti in riferimento alla fiscalizzazione che compete anche alle aziende iscritte nell'elenco 5.03 dell'ISTAT, posso anche assicurare che il Ministro del lavoro promuoverà appositi atti amministrativi affinchè si possa finalmente realizzare l'interpretazione secondo cui i benefici relativi sia agli sgravi sia alla fiscalizzazione riguardano, anche in senso retroattivo, tutte le imprese installatrici di impianti, anteriormente al 1° gennaio 1991, quale che sia il loro inquadramento ai fini dell'ISTAT.

Credo che con questa assicurazione del Governo il senatore Guzzetti possa accettare l'invito di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, insiste per la votazione del suo emendamento?

GUZZETTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento per la sollecitazione del collega Toth e per gli impegni molto precisi che il Governo ha assunto e che mi auguro – anzi ne sono certo – vorrà onorare. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è quindi ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, il Gruppo comunista-PDS voterà contro l'emendamento 3.6 – come voterà contro gli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9 – per i motivi già illustrati in Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 4 e 5 del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 4.

(Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia)

1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana di attività lavorativa prestata in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui l'accredito si riferisce ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3665 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

Articolo 5.

(Garanzie in favore dei dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria in materia di trattamento di fine rapporto)

1. I trattamenti di fine rapporto dovuti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere da tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovuti ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone l'iniziale assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, con continuazione dell'esercizio di impresa, di società facente parte dello stesso gruppo, sono considerati fino al 31 maggio 1991 per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, primo comma, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applicano, *ex tunc* e fino al 31 maggio 1991, anche in caso di risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute in data antecedente l'entrata in vigore di tale legge nei confronti dei dipendenti di imprese sottoposte – a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 – alla procedura di amministrazione straordinaria, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ovvero, in mancanza di tale autorizzazione, dalla data di cessazione dell'esercizio di altra impresa facente parte dello stesso gruppo, a condizione che le dette risoluzioni siano intervenute a decorrere dai tre anni precedenti l'emanazione dell'iniziale provvedimento che ha disposto l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa alla stessa o ad altra facente parte dello stesso gruppo. Per i casi di cui al presente articolo agli aventi diritto sono dovuti gli oneri accessori. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in complessive lire 8.130 milioni, si provvede, per gli anni 1990 e 1991, quanto a lire 6.629 milioni, per l'anno 1990 a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e quanto a lire 1.501 milioni per l'anno 1991 a carico delle disponibilità del predetto capitolo per l'anno medesimo, mediante parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali)

1. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

6.1 VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA, FOA, LAMA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VECCHI. Signor Presidente, ragioni di risparmio del bilancio statale portano a far decadere i diritti dei lavoratori che sono stati già maturati. Ci sembra un'ingiustizia che chi ha maturato il diritto alla pensione, dopo un certo numero di anni, perda questo diritto quando ognuno sa che pagando la propria assicurazione, poichè si tratta di un rapporto previdenziale, il diritto non dovrebbe mai essere perso.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* TOTH, *relatore*. Esprimo parere contrario perchè si viene ad apportare un danno agli istituti, mentre è un istituto comune del diritto che anche l'esercizio dei diritti soggettivi deve essere esercitato con delle azioni di dichiarazione della propria volontà e quindi del proprio desiderio di godere del diritto riconosciuto.

GRIPPO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli articoli 7, 8 e 9 del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 7.

(Retribuzione imponibile per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere)

1. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Articolo 8.

(Trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche)

1. L'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

Articolo 9.

(Casse edili)

1. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 1 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-*bis* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 9-*bis*.

(*Interpretazione autentica*)

1. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura dell'otto per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

3. Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro intero ammontare al momento della effettiva corresponsione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.*bis*.1 VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA, FOA, LAMA

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «nella misura dell'8 per cento» *con le altre*: «nella misura del 10 per cento».

9.*bis*.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VECCHI. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che la normativa stabilita dall'articolo 9-*bis* ci sembra in contrasto con quanto ha stabilito una recente sentenza della Corte costituzionale, la sentenza n. 427 del 1990, in merito all'assoggettamento dei fondi integrativi alla contribuzione previdenziale. Proprio nel momento in cui si apre la discussione per la riforma del sistema previdenziale, quindi con la possibilità di dare una soluzione organica alla materia, ci sembra sbagliato averla affrontata con questo articolo, del quale, pertanto, chiediamo la soppressione.

* TOTH, *relatore*. L'emendamento 9.*bis*.2 si illustra da sè. È una questione di numeri, quindi si capisce bene di che cosa si tratta: è l'originaria indicazione del Governo che la Camera aveva ritenuto di poter modificare, ma che la nostra Commissione bilancio ha pensato, su suggerimento del Tesoro, non fosse sufficiente. Per cui siamo obbligati a tornare al tasso del 10 per cento.

Colgo inoltre l'occasione per esprimere parere contrario sull'emendamento del senatore Vecchi perchè il Governo nel proporre questa soluzione ha tenuto conto proprio della sentenza n. 427 della Corte costituzionale, la quale invitava il Governo a mettere ordine; così è stato introdotto questo contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro che compensa il beneficio che i lavoratori ricevono da questo provvedimento, sempre in attesa che venga adottata una disciplina organica della materia.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRIPPO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.*bis*.1, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.*bis*.2.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Per i motivi esposti in precedenza ci asteniamo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.*bis*.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9-*ter* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 9-*ter*.

(*Indennità di trasferta*)

1. L'articolo 12, secondo capoverso, numero 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nella diària o nell'indennità di trasferta sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

9.*ter*.1 VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA, FOA, LAMA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VECCHI. Signor Presidente, questo articolo relativo alle diarie dei lavoratori è formulato in modo tale da essere incomprensibile dal punto di vista legislativo e creerà quindi molto contenzioso. Per tale ragione siamo contrari alla sua formulazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* TOTH, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GRIPPO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.*ter*.1, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 10 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di prestazioni familiari per i lavoratori occupati nella CEE)

1. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attività lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al capitolo VII del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71 del 14 giugno 1971. Per il medesimo fine, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, ogni notizia e documento utile. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di finanziamento degli istituti di patronato)

1. Una quota pari all'undici per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è ripartita tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano dovuto far ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari evidenziati da ciascun istituto nel rendiconto relativo all'esercizio 1987 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo dal Ministero vigilante. Sulle somme disponibili il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare agli istituti interessati acconti nei limiti dei sette decimi delle somme stesse.

All'attribuzione definitiva delle somme si procede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si applicano anche per le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, da effettuarsi per gli anni 1990, 1991 e 1992.

2-*bis*. Le somme affluite al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e destinate all'erogazione, a carico dell'esercizio 1987, del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per la particolare attività resa in favore dei lavoratori extracomunitari immigrati in Italia, sono definitivamente ripartite tra gli istituti stessi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al sessanta per cento, in proporzione al numero dei soggetti assistiti, tra la data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la data di cessazione degli effetti delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, su iniziativa dei soggetti stessi o dei datori di lavoro. A tale fine il legale rappresentante di ciascun istituto è tenuto a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il numero dei soggetti assistiti;

b) quanto al diciassette per cento tra gli istituti di patronato: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS), Istituto di tutela ed assistenza ai lavoratori (ITAL); al diciassette per cento tra gli istituti di patronato: Ente di patrocinio e di assistenza per coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per l'artigianato (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA); al restante sei per cento tra gli istituti di patronato: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni artigiani italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI). Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti di patronato e di assistenza sociale ciascun raggruppamento farà pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti appartenenti al raggruppamento medesimo e recante l'indicazione delle ali-

quote concordate con riferimento alle spese sostenute per promuovere ed organizzare l'attività di cui al presente comma.

2-*ter*. La costituzione, l'attività, la vigilanza e l'erogazione del contributo al finanziamento degli uffici di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste sono disciplinate, a far tempo dall'esercizio 1992, dalle disposizioni in vigore per tutto il territorio nazionale.

2-*quater*. L'ordine del Governo militare alleato del 27 dicembre 1947, n. 77, nel testo modificato dall'ordine del 14 aprile 1949, n. 80, ed ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui al comma 2-*ter* rimangono in vigore sino alla ripartizione definitiva relativa all'esercizio 1991 .

2-*quinquies*. All'articolo 2, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono soppresse le parole: «e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «nonchè fra gli istituti di patronato riconosciuti nel 1989 i quali hanno dovuto nell'anno far ricorso a crediti delle organizzazioni promotrici».

11.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2-bis, *lettera* b), *dopo la parola*: (EASA), *inserire le seguenti*: «Istituto tutela assistenza commercio turismo e servizi (ITACO);».

11.2 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 2-quinquies.

11.3 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

* TOTH, *relatore*. Li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRIPPO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 12.

(Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988, 1989 e 1990)

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per i medesimi anni, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nei medesimi anni, in conseguenza dei predetti eventi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1988, nell'anno 1989 e nell'anno 1990, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute, rispettivamente, negli anni 1987, 1988 e 1989, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Il predetto beneficio a partire dall'anno 1991 verrà concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno medesimo almeno dieci giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avval-

gono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato, rispettivamente, al 30 giugno 1989, al 30 giugno 1990 e al 30 giugno 1991.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 4 miliardi per l'anno 1991, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

12.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 3.

12.2 IL GOVERNO

Devo far presente all'Assemblea che l'emendamento 12.1 non ottempera al parere della 5ª Commissione, ma mi sembra che venga superato dall'emendamento 12.2 presentato dal Governo.

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.1 perchè sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo, soppressivo del comma 3 dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.2.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci pronunceremo contro questo emendamento che penalizza ancora una volta i lavoratori più poveri, dal momento che colpisce i lavoratori avventizi giornalieri dell'agricoltura delle zone che hanno subìto calamità naturali. È vero che c'è un impegno del Governo a inserire questa misura in un nuovo provvedimento, ma ormai è un fatto consolidato che quando intervengono calamità naturali i lavoratori giornalieri dell'agricoltura devono far valere un minimo di giornate indispensabili per poter usufruire delle coperture assicurative, assistenziali e previdenziali come tutti gli altri lavoratori.

Mentre i commi precedenti dell'articolo 12 riconoscono per i lavoratori fissi a tempo indeterminato questi benefici, eliminando il

comma 3 del suddetto articolo si viene a togliere la possibilità per i lavoratori giornalieri delle zone colpite da calamità naturali di usufruire dei medesimi benefici, che creano soltanto un elemento di giustizia nei loro confronti.

Per questa ragione siamo contrari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 13 e 14 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 13.

(Differimento di termini)

1. Per il primo anno di applicazione della legge 2 agosto 1990, n. 233, i termini indicati dall'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e dai mezzadri e loro concedenti, sono spostati al giorno 10 dei mesi di novembre dell'anno di competenza e di gennaio, marzo e maggio dell'anno successivo.

2. Il termine di presentazione della dichiarazione aziendale di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è prorogato al 31 marzo 1991.

3. Il termine per il versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è prorogato al 31 ottobre 1991.

3-*bis*. La facoltà di riscatto di cui all'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, va riferita anche agli assicurati che per il periodo ivi previsto hanno avuto una attribuzione di giornate lavorative inferiore a 156 annuali.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La sua dichiarazione di voto si può evincere da tutti i suoi precedenti interventi.

VECCHI. Tuttavia è necessario che io la svolga.

PRESIDENTE. E allora la faccia.

VECCHI. È quanto mi sto accingendo a fare.

Vorrei sottolineare il fatto che ci troviamo di fronte a un ennesimo decreto reiterato per dodici volte. Prima faceva parte di un provvedimento *omnibus* che comprendeva anche la disciplina della GEPI, di cui quest'Aula ha avuto modo di occuparsi in parecchie occasioni. In seguito, dietro nostra insistenza, è stato diviso e riportato a essere più fedele a quanto stabilito dalla legge n. 400 circa la omogeneità dei temi trattati dai decreti.

Vorrei sottolineare però che si tratta di un decreto il quale, anzichè dare certezza del diritto e determinare regole chiare, di facile interpretazione, perciò di facile realizzazione e applicazione, determina ulteriori confusioni legislative in materie complesse ed importanti per i lavoratori e le imprese. Questo avviene sia per quanto riguarda l'articolo 3, relativo alle sanzioni per il ritardato od omesso versamento dei contributi sociali, sia per quanto attiene l'articolo 9-*bis*, concernente i fondi integrativi.

Per quanto riguarda l'articolo 3, siamo arrivati – voglio sottolinearlo – all'assurdo di premiare chi non rispetta la legge, anzi si stimola a non rispettarla. Se fossimo in un'aula di tribunale si parlerebbe di apologia di reato. Tanto, prima o poi arriverà un provvedimento come questo che sanerà le situazioni anomale di violazione della normativa.

Voglio ricordare ai colleghi che in quest'Aula due anni fa si discusse a lungo, nel corso della battaglia contro le evasioni contributive dell'INPS e dell'INAIL, e si stabilì un livello di sanzioni che ritenemmo allora troppo pesanti e quindi inapplicabili. Ebbene, i fatti hanno dimostrato che quel regime sanzionatorio non ha consentito nè all'INAIL nè all'INPS di recuperare le evasioni ai livelli che avevano denunciato, anzi – se non mi sbaglio – circa un decimo si è recuperato rispetto ai preventivi fatti. Allora le sanzioni erano troppo pesanti e oggi si arriva all'estrema leggerezza. Infatti si inserisce il principio per cui per sanare la situazione è sufficiente che le imprese paghino il dovuto più l'8 per cento, e a ragione d'anno: meno del tasso di sconto, anche dopo l'ultima riduzione.

Di conseguenza un'impresa che non ha pagato i contributi e che ha violato apertamente la legge a danno dei lavoratori, mettendo i soldi in banca, trae un vantaggio. Chi ha fatto il suo dovere, è stato – permettetemi – «fesso», mentre gli altri sono stati bravi. Non solo, con questo decreto si favorisce l'evasione della contribuzione previdenziale, ma si creano addirittura condizioni di concorrenza sleale tra le imprese che hanno applicato la normativa e che hanno fatto il loro dovere e quelle che non lo hanno fatto e per le quali il costo del lavoro è risultato certamente inferiore.

Per quanto riguarda l'articolo 9-*bis*, a parte l'interpretazione di comodo che ho sentito da parte del relatore, riteniamo che esso si

muova in netto contrasto con quanto stabilito dalla sentenza n. 427 del 1990 della Corte costituzionale, la quale, accogliendo quanto più volte aveva affermato la giurisprudenza e soprattutto la Corte di cassazione, dava piena e definitiva conferma a due questioni di fondo. La prima, che il sistema previdenziale pubblico è preminente e che quindi verso di esso deve essere rivolta l'attenzione dell'intervento; la seconda, che i fondi integrativi sono assoggettabili a contribuzione o quanto meno devono essere ricondotti al principio fissato dall'articolo 3 della Costituzione laddove parla di solidarietà. È vero che nel contempo la Corte esprime, in ottemperanza ad una direttiva della Comunità economica europea, un incoraggiamento allo sviluppo dei fondi integrativi, però ribadisce i suddetti obblighi.

Sull'esigenza di adempiere al compito di solidarietà credo che siamo tutti d'accordo, ma ci sembra che sia stato determinato in modo indifferenziato senza tener conto della realtà dei fondi, delle loro finalità, della loro consistenza e quindi in modo unico per tutti. Riteniamo che vi sia anche bisogno di affrontare la materia in modo organico affermando un principio che poi sia applicato e che non apra ancora un contenzioso come quello che vi è attualmente tra gli istituti assicuratori e questi fondi che per lo più hanno carattere aziendale. Sarebbe stato più logico, a nostro parere, esaminare complessivamente questo problema per legiferare con maggiore cognizione di causa al fine di dettare norme precise ed organiche, proprio nel momento in cui si apre la discussione per la riforma del sistema previdenziale.

Vi sono poi norme, come quelle previste dall'articolo 6 e da altri articoli, che per far risparmiare lo Stato intaccano diritti e conculcano previdenze a danno dei lavoratori. Per questi motivi abbiamo espresso in Commissione – e lo ribadiamo qui – il nostro voto nettamente contrario al provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica».

Il parere è stato espresso in senso favorevole su tutti gli articoli del decreto-legge, eccezion fatta per l'articolo 13 (blocco del *turn over* dei

pubblici dipendenti), l'articolo 14 (in materia di concessione dei mutui della Cassa depositi e prestiti) e l'articolo 17 (proventi derivanti dalla cessione di quote di partecipazione di proprietà della Cassa depositi e prestiti).

Su queste parti del decreto-legge il parere è stato espresso in senso contrario.

Di conseguenza, in base all'articolo 78, comma 3 del Regolamento, il Senato deve pronunciarsi su tale parere contrario, riguardante gli articoli 13,14 e 17, e la votazione dovrà essere effettuata a scrutinio simultaneo palese con procedimento elettronico.

Domando all'estensore del parere, senatore Guzzetti, se intende illustrare le conclusioni della Commissione.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, il parere risulta dai verbali delle sedute della 1ª Commissione. La motivazione che avevamo espresso in Commissione è ampiamente spiegata e reputo inutile reiterare un parere che già emerge dagli atti.

PRESIDENTE. Ricordo che nella discussione può prendere la parola un solo senatore per Gruppo e per non più di dieci minuti.

FRANCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo una serie di rinvii tesi a nascondere difficoltà politiche esistenti all'interno della maggioranza, eccoci finalmente arrivati alla discussione sulla costituzionalità di questo decreto.

Innanzitutto desidero svolgere una brevissima considerazione. Il presidente del Consiglio Andreotti, nel presentare il suo Governo alle Camere, aveva rinnovato l'impegno di non fare ricorso ai decreti-legge, se non in casi eccezionali; ma, ahimé, si è trattato di una ennesima bugia, l'impegno è durato lo spazio di un mattino: mai affermazione fu smentita tanto presto e in modo così inequivocabile dai fatti. In pochi giorni il Governo ha sfornato una valanga di decreti, peraltro riguardanti materie che potevano, a nostro giudizio e non soltanto a nostro giudizio, essere disciplinate da leggi ordinarie.

Il decreto al nostro esame rappresenta un atto grave ed irresponsabile, perchè da una parte esautora ed umilia il Parlamento, dall'altra penalizza ed emargina ulteriormente i comuni e l'intero sistema delle autonomie.

Noi abbiamo sostenuto in Commissione la non sussistenza dei presupposti di costituzionalità. La maggioranza invece non se l'è sentita di respingere questo decreto *in toto*; sia pure con scarsa convinzione e fra tante perplessità, si è espressa a favore di alcuni articoli, mentre si è dichiarata nettamente contraria al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità degli articoli 13, 14 e 17.

Il collega Guzzetti in Commissione aveva giustamente criticato senza mezzi termini il provvedimento. Qui in Aula si è limitato in modo sbrigativo a richiamare la deliberazione della Commissione; ha atte-

nuato, ha sfumato le critiche, ma i rilievi di fondo rimangono. A questo punto, domando: la maggioranza che fa? Il dissenso è rientrato? Ma davvero ve la sentite di approvare questo decreto?

I problemi che esso apre sono di una gravità inaudita. L'articolo 13 è incostituzionale perchè calpesta l'autonomia degli enti locali, confligge con la legge di riforma delle autonomie, anzi potrei dire che la ignora del tutto. Questo articolo determina la cancellazione del *turn-over* per il personale degli enti locali, e bloccare il *turn-over* significa provocare la paralisi dei comuni, i quali si troveranno nella impossibilità di garantire sevizi necessari e indispensabili per le popolazioni. Le amministrazioni comunali, nella situazione che si verrebbe a determinare, saranno spinte ad adottare soluzioni d'emergenza e transitorie, con l'effetto di aggravare anzichè ridurre le spese.

L'articolo 14, poi, rappresenta una palese violazione di legge. Siamo di fronte ad una pesante ingerenza del Governo centrale nell'attività della Cassa depositi e prestiti. Si prospetta un accrescimento del potere discrezionale del Ministero del tesoro. D'ora in avanti, infatti, a decidere sarà lui, il Ministro, e non più il consiglio di amministrazione della Cassa.

Ciò provocherà il blocco totale dei mutui di investimento degli enti locali con la Cassa depositi e prestiti. La conseguenza – è facile immaginarlo – sarà disastrosa. Gli amministratori locali rischieranno di diventare ancora di più la controparte dei cittadini per bisogni non soddisfatti, per esigenze non accolte, per aspirazioni che saranno mortificate.

Che dire infine dell'articolo 17? Esso riguarda ancora la Cassa depositi e prestiti e ha come contenuto l'acquisizione al bilancio dello Stato – badate bene! – di mezzi patrimoniali che appartengono alla Cassa. Questa operazione viene spacciata per privatizzazione, ma tutti capiscono che si tratta di altro. Mi viene da chiedere come possa rispondere ai requisiti dell'urgenza una nuova norma che prevede l'incameramento di risorse dipendenti da una futura quanto ipotetica vendita.

Signori del Governo, è inutile nascondersi dietro un rigorismo di facciata, tanto vecchio quanto inefficace. Non è così che si sana il debito pubblico. Non potete invocare la necessità e l'urgenza (che in questo caso sono realmente procurate ed imposte) quando si tratta di togliere risorse agli enti locali e, in pari tempo, continuare a varare provvedimenti che gonfiano a dismisura le direzioni generali degli apparati ministeriali, con relativi aggravi della spesa pubblica.

La verità è una sola: con questo provvedimento voi intendete chiudere la Cassa, volete «stringere i cordoni della borsa». E dite ai comuni: «Arrangiatevi!. Rivolgetevi pure al credito ordinario». Importa poco se ciò comporta il pagamento di interessi esosi e iugulatori.

In tal modo voi aggiungete altra confusione alla confusione che già esiste, altro discredito al discredito che purtroppo dilaga. Attenti, però! È questa una strada pericolosa che deve essere abbandonata al più presto. Non bastano più i buoni propositi e le manifestazioni di buona volontà per ricostruire un rapporto corretto e giusto tra i cittadini e le istituzioni. È ora di passare ai fatti! Soltanto così si darà un contributo serio e costruttivo perchè le istituzioni, certo fortemente riformate e

rinnovate, non vengano travolte dall'ondata di qualunquismo che sta diventando purtroppo ogni giorno sempre più aggressivo e pericoloso. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, in questa discussione si intrecciano due questioni di grande peso, particolarmente la seconda; vorrei allora farne rilevare l'importanza ai colleghi e alla stessa Presidenza del Senato e trarne una conclusione.

La prima questione è che noi discutiamo un decreto che in generale certamente privo dei requisiti di costituzionalità. Ne è privo perchè, per la parte che riguarda i comuni, lede le autonomie comunali, strangolando i comuni; allo stesso modo, nella parte che riguarda la Cassa depositi e prestiti, ne altera le funzioni, ne altera lo stato, compie operazioni che hanno scadenze temporali in contrasto con la dichiarazione di urgenza e di necessità cui la Costituzione correla l'emanazione di un decreto-legge. Vi è quindi un nuovo tentativo, tra i tanti, di utilizzare il decreto-legge come un grimaldello e non nei termini della Costituzione. Quindi il decreto non è costituzionale e in questa Aula, secondo noi del Gruppo di Rifondazione comunista, dovrebbe esserne negata la costituzionalità.

Vi è poi una seconda questione che si intreccia con la prima. Noi sappiamo che la Commissione affari costituzionali, anche se il relatore è stato estremamente rapido e sommesso, ha espresso un parere negativo unanime su tre articoli e il senatore Guzzetti è portatore della richiesta della Commissione di respingere almeno questi articoli. Scopriamo tuttavia – lo sappiamo – che i Gruppi di maggioranza si apprestano a scavalcare la richiesta della Commissione, forse isolando il senatore Guzzetti che darà solo la sua testimonianza (non so come si atteggerà) e obbligando gli stessi membri della Commissione affari costituzionali a votare in questa sede diversamente da quanto hanno fatto in Commissione. Ciò pone un problema grave in un contesto generalmente grave: in questo modo non solo si usa il decreto come un grimaldello, ma si sovrappone la disciplina dei partiti alla autonomia del Parlamento.

Per quale motivo esistono le Commissioni parlamentari? Perchè i colleghi della 1ª Commissione hanno lavorato in coscienza e onestamente avendo in mano e in mente il diritto, se poi le decisioni non contano nulla di fronte alla disciplina di maggioranza che passa attraverso la disciplina dei partiti e dei Gruppi parlamentari?

Siamo alla degenerazione dell'istituto parlamentare: questo è l'episodio gravissimo cui assistiamo. Mi consentirà, signor Presidente, di aggiungere che tale vicenda si colloca in un contesto più generale. È vero che si soffoca il Parlamento però, cari colleghi, si soffoca chi si lascia soffocare. La storia dei Parlamenti è ricca di scatti di orgoglio, di momenti di forza dell'istituto parlamentare: qui no, il Parlamento è docile, accetta di essere calpestato, di essere spogliato di ogni prerogativa.

Ancora l'altro giorno abbiamo avuto una discussione, a cui molti colleghi hanno assistito in silenzio, nella quale è emerso che il Parlamento non può discutere neppure della crisi istituzionale che si è aperta con le recenti presi di posizione del Presidente della Repubblica.

Su un punto sono d'accordo con il presidente Cossiga: la strada delle interpellanze, che pure anche noi alla fine abbiamo cercato di percorrere, è una strada impropria perchè la questione sollevata andrebbe posta in via diretta. Tuttavia porla in via diretta, cari colleghi, significa investire il Parlamento, perchè deputato ad intervenire su tale questione non è il giornale «La Repubblica», che fa i suoi commenti, non è il «Corriere della sera», non sono i polemisti: deputato ad intervenire su tale questione è proprio il Parlamento della Repubblica. Ma il Parlamento della Repubblica rinuncia ad esistere; il Parlamento della Repubblica assiste inerme, taciturno alla grave crisi istituzionale che si svolge al di sopra della sua testa; accetta inerme, senza muovere un dito che sia presentata una serie di decreti che violano la Costituzione. Questo Parlamento ha accettato anche che si violasse l'articolo 11 della Costituzione in occasione della guerra del Golfo e il Presidente della Repubblica non ha garantito quell'articolo. Questo Parlamento accetta anche oggi che alle sue libere determinazioni, nelle quali si esprime la coscienza parlamentare e giuridica dei membri delle Assemblee, si sovrappongano la disciplina di partito e i colpi di maggioranza. Siamo arrivati ad un punto di estrema degenerazione e a ciò occorre porre termine.

Ecco perchè, cari colleghi, noi senatori di Rifondazione comunista non solo esprimiamo contrarietà al decreto ora al nostro esame, ma non parteciperemo al voto. Resteremo in Aula, ma non premeremo il pulsante per il voto perchè, tra l'altro, fedeli a quanto abbiamo dichiarato nel momento in cui ci siamo costituiti come Gruppo parlamentare, noi facciamo quello che diciamo e diciamo quello che facciamo. Non accade che facciamo qualcosa di nascosto.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* LIBERTINI). Non ci «squagliamo» dall'Aula per far mancare il numero legale, non lo faremo mai; ci allontaniamo dall'Aula per far mancare il numero legale dichiarando questo intento poichè far mancare il numero legale è oggi un modo per condannare una pratica che degrada il Parlamento. Noi prendiamo una posizione esplicita, limpida, netta e chiara e vogliamo sottolineare con essa che una minoranza ha il dovere di concorrere alla formazione del numero legale, pur esprimendo un parere diverso (la funzionalità del Parlamento non è infatti questione che attenga solo alla maggioranza), ma quando si rimane entro i limiti costituzionali, quando non si calpestano i regolamenti. Quando tutto ciò avviene, invece, la reazione deve essere più forte e diversa. Noi non possiamo assumerci la responsabilità di concorrere alla formazione del numero legale per far passare un

provvedimento che a nostro avviso si configura, per le ragioni che ho detto, come una violazione della libertà e dei diritti del Parlamento.

Questa è la nostra posizione; naturalmente ogni collega si assumerà la propria responsabilità, ma mi auguro che finalmente ciascuno di noi ad un certo momento agisca per il mandato popolare che ha ricevuto, che comprende anche la fedeltà alla Costituzione. Mi auguro che cessi la regola in base alla quale un fogliettino di un Gruppo vale più della Carta costituzionale. Questo è quanto chiediamo e costituisce la ragione per la quale, pur restando in Aula, non parteciperemo al voto.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, anche a nome del collega Strik Lievers desidero annunciare che condividiamo la proposta della la Commissione espressa all'unanimità con la sola astensione del presidente Elia. Ci sembra abbastanza grave che venga rovesciato in Aula un giudizio così largamente convergente della Commissione affari costituzionali.

D'altra parte, ritenendo nostro dovere partecipare ad un voto che è coerente con la posizione espressa dalla la Commissione permanente, non condividiamo la scelta, pur legittima, di altri Gruppi che hanno deciso di far venir meno il numero legale.

Pertanto, desideravo rimarcare questo duplice aspetto: la nostra presenza ed il nostro voto a favore della dichiarazione di incostituzionalità dei punti rilevati all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatore Giustinelli? Lei non può intervenire in questa fase.

GIUSTINELLI. Volevo solo far notare al senatore Libertini che in questo caso si vota sulla proposta della Commissione. Mi sembra questo un elemento qualitativamente importante rispetto al suo ragionamento di poco fa.

LIBERTINI. Allora mi auguro che il Gruppo del Partito democratico della sinistra partecipi compatto al voto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del parere contrario espresso dalla Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente agli articoli 13, 14 e 17 del decreto-legge n. 151.

I senatori che approvano il parere contrario, voteranno *sì*.

I senatori che non approvano il parere contrario voteranno *no*.

I senatori che intendono astenersi si pronunceranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non è in numero legale. Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,35, è ripresa alle ore 19,35*).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del parere contrario espresso dalla Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente agli articoli 13, 14 e 17 del decreto-legge n. 151.

I senatori che approvano il parere contrario, voteranno *sì*.

I senatori che non approvano il parere contrario voteranno *no*.

I senatori che intendono astenersi si pronunceranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non è in numero legale. Conseguentemente la seduta sarà tolta.

La deliberazione sul parere della 1ª Commissione verrà adottata nella seduta già prevista nel calendario per domani, venerdì 24 maggio.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei che risultasse agli atti la mia presenza.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DELL'OSSO, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 24 maggio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 24 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
Deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica» (2809) (*Votazione con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (*ore 19,45*).

Allegato alla seduta n. 525

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4819. – BOZZELLO VEROLE ed altri; SAPORITO ed altri. – «Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare» (73-320-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SENESI, VISCONTI, PINNA, LOTTI, BISSO e GAMBINO. – «Investimenti nel settore dei trasporti pubblici (rate ammortamento mutui)» (2835).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli» (2819) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

Deputati MATULLI ed altri. – «Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze» (2820) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: BAUSI ed altri. – «Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze» (840) – già assegnato in sede referente alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e

sport) – è nuovamente deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2820.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, presentazione di relazioni

In data 21 maggio 1991, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Macis ha presentato la relazione sulla incompatibilità con il mandato parlamentare concernente il senatore Delio Giacometti (*Doc.* III, n. 2).

Giunta per gli affari delle Comunità europee, ufficio di presidenza

La Giunta per gli affari delle Comunità europee ha proceduto alla elezione del Presidente e di un Segretario. Sono risultati eletti, rispettivamente, il senatore Zecchino e il senatore Agnelli Arduino.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 22 maggio 1991, ha trasmesso copia di uno studio sul tema della presenza degli stranieri in Italia.

Detto studio sarà trasmesso alla 1ª Commissione permanente.

Interpellanze

ANDRIANI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO, VECCHI, ANTONIAZZI, LOTTI, BAIARDI, NESPOLO, SPOSETTI, NOCCHI, FERRAGUTI, LONGO, PINNA, GALEOTTI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Vista la decisione di commissariare la Federconsorzi, necessaria non solo per la grave crisi finanziaria in cui versa l'ente, evidenziata parzialmente anche dalle risultanze dell'ultimo bilancio, ma anche per interrompere una gestione non certo limpida e sempre improntata alla conservazione del sistema di potere democristiano nel settore agricolo, gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) la dettagliata situazione debitoria della Federconsorzi non solo nei confronti dei singoli istituti di credito, ma anche di altri soggetti, e le motivazioni che hanno spinto gli amministratori all'abnorme indebitamento;

2) la dettagliata situazione creditizia della Federconsorzi, compresa quella relativa al portafoglio ammassi e l'opinione del Governo sulla esigibilità dei crediti;

3) l'elenco delle partecipazioni societarie della Federconsorzi, le risultanze economico-finanziarie delle singole società e le ragioni che hanno spinto gli amministratori ad espandere le partecipazioni

societarie nei più svariati settori (bancario, finanziario, assicurativo, editoriale, commerciale, agro-alimentare, eccetera);

4) il giudizio sul comportamento degli amministratori dell'ente, discriminatorio ed illegittimo nei confronti dei coltivatori all'atto della loro domanda di iscrizione nel libro dei soci dei singoli consorzi agrari provinciali, antidemocratico nello stabilire il rapporto tra i soci e i consorzi agrari provinciali, nonchè tra i singoli consorzi agrari e la Federazione nazionale;

5) quali iniziative abbiano assunto i Ministri dell'agricoltura e delle foreste *pro tempore* nei confronti della Federazione e dei singoli consorzi agrari tenuti a dare comunicazione al Ministro dell'agricoltura delle «modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni del consiglio, dei comitati e delle assemblee» ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, concernente l'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

6) quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare che la crisi della Federconsorzi e il commissariamento determinino ripercussioni negative nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei coltivatori, soci e non soci dei consorzi;

7) l'opinione del Governo sul mancato successo del «Progetto Aquila» della Coldiretti che riguardava anche consorzi agrari e Federconsorzi;

8) se non reputi necessario che i commissari operino subito per eliminare tutti gli ostacoli e le discriminazioni che gli amministratori hanno operato nei confronti degli agricoltori favorendo la partecipazione di tutti gli interessati a determinare i destini della Federconsorzi e dei consorzi agrari;

9) se non reputi necessaria la formulazione di un progetto aziendale teso a ridefinire ruoli e funzioni della Federconsorzi, quali orientamento e guida per le decisioni dei commissari anche in rapporto alle eventuali dismissioni di partecipazioni societarie della Federconsorzi onde evitare una cogestione bancaria della crisi stessa;

10) se non intenda favorire in Parlamento la discussione ed approvazione dei disegni di legge di iniziativa parlamentare del PCI-PDS e del PSI da tempo presentati, per ricondurre il sistema dei consorzi agrari e della Federconsorzi nell'ambito della cooperazione ordinaria riformata;

11) se non reputi necessaria una legge rivolta ad attuare gli interventi nel settore agro-alimentare previsti dalle «linee di politica agricola alimentare» approvate dal CIPE nel luglio del 1990.

(2-00605)

Interrogazioni

MANIERI, MARIOTTI, STRIK LIEVERS. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982 emana norme in attuazione delle Direttive CEE n. 75/442, n. 76/403 e n. 78/319, relative ai rifiuti;

che l'articolo 6 del predetto decreto individua le competenze delle regioni, province e comuni;

che la regione Puglia con legge n. 30 del 3 ottobre 1986 promulga le norme integrative e di prima attuazione;

che le funzioni di cui ai punti *c*)-*d*) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 sono delegate alla provincia (articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1986);

che la regione Puglia non ha ancora provveduto all'esercizio delle predette competenze di cui al punto *b*) se non attraverso l'individuazione dei criteri per la formazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti (articolo 3 della legge regionale n. 30 del 1986);

che l'articolo 14, comma 1, lettera *g*), e l'articolo 15, comma 2, lettere *a*)-*b*), della legge n. 142 del 1990 ridisegnano le competenze in materia di rifiuti ed infrastrutture assegnando alla provincia nuove e più ampie funzioni;

considerato:

che il comune di Nardò (Lecce) nella seduta del 21 maggio 1990 con atto n. 47 approva l'ubicazione di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani d'iniziativa della Mediterranea Castelnuovo srl nella contrada Castellino in una cava in via di esaurimento di circa 5,66 ettari, riportata in catasto al foglio 119, particelle 68 - 72 - 126 - 190 - 191 - 73 - 183 - 74, eccetera;

che nella stessa seduta con atto n. 48/1990 è approvata l'ubicazione nella stessa località, in altra cava adiacente la succitata (foglio 119, particelle 68 - 72 - 126 - 190 - 191 - 73 - 183 - 74, eccetera) di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani d'iniziativa della società Friulgiulia srl;

che l'approvazione del sito da parte del consiglio comunale di Nardò è stata data sul presupposto che esso fosse stato individuato dalla regione Puglia in un progetto di piano, che non è mai divenuto operante, perchè mai approvato dal consiglio regionale;

che anzi la regione Puglia ha nominato una nuova *equipe* per la rivisitazione tecnica della prima bozza;

che la decisione del consiglio comunale di Nardò ha destato subito forti perplessità e rimostranze espresse in 3238 firme apposte in una sola domenica davanti a pubblici ufficiali da cittadini richiedenti la revoca delle suddette delibere;

che il Coreco di Lecce sugli atti suesposti ha dichiarato il non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 25 del 1988;

che la giunta provinciale di Lecce ha approvato (delibera n. 650 del 27 marzo 1991) uno dei progetti per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (il secondo è in fase istruttoria);

che il sindaco di Nardò ha rilasciato concessione;

ritenuto:

che la provincia di Lecce ha approvato il progetto sull'errato presupposto che all'individuazione del sito potesse provvedere il comune in assenza dell'intervento regionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 6, lettera *b*); legge regionale n. 30 del 1986, articolo 3) e provinciale (articolo 14, lettera *g*), comma 1, della legge n. 142 del 1990);

che il progetto approvato, riguardante la realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani di 690.236 metri cubi, sia pertanto sovradimensionato per le esigenze accertate del comune di Nardò e che erroneamente si presuppone l'individuazione di un bacino d'utenza sovracomunale che invece non è tra le competenze del comune, essendo state abrogate (articolo 64 della legge n. 142 del 1990) le disposizioni (quindi anche gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982) incompatibili con la legge n. 142 del 1990;

che legittimamente l'iniziativa proposta ha destato fin dall'inizio forti perplessità popolari in quanto il sito scelto si trova a non più di 600-700 metri dal centro abitato, da importanti iniziative avviate dall'amministrazione comunale e in fase di attuazione (centro sportivo polivalente, palazzetto dello sport), e da altrettanto importanti previsioni urbanistiche nel settore della residenza e dei servizi;

che il sito è a meno di 300 metri dalla stazione ferroviaria di Nardò centrale e dalle Cantine riunite del Salento, consorzio di secondo grado per l'imbottigliamento del vino conferito da circa venti cantine sociali, struttura in piena attività e per la quale la giunta regionale ha stanziato cospicui finanziamenti per il suo potenziale;

che tale struttura costituisce il punto di aggregazione di un polo per lo smistamento dei prodotti agricoli le cui premesse sono contenute nel Piano regolatore generale vigente che ha classificato la zona ad esso circostante come «zona D2», zona industriale per la trasformazione dei prodotti agricoli;

che lo «studio idrogeologico dei dintorni di Nardò» del febbraio 1978, commissionato dalla stessa amministrazione comunale e redatto da un'*equipe* di geologi, tra cui il professor G. Palmentola, ordinario dell'Università degli studi di Bari, smentisce la generica e sommaria relazione del tecnico di parte, indicando la località di Castellino, interessata dalla discarica, in quanto posta nella fascia più elevata in cui si è espansa la città e risultante a questa afferente dal punto di vista di apporti di acque meteoriche, come zona rigorosamente da tutelare in rapporto a rilasci superficiali, a disturbi indiretti comunque causati dalla costruzione di opere come quelle progettate e più oltre da sottoporre a programmati continui controlli sulle attività e sugli insediamenti lí esistenti come anche sulle conseguenze dei prodotti chimici eventualmente utilizzati nelle porzioni sottoposte a colture agrarie;

che nessuna seria verifica d'impatto ambientale se non quella generica di parte è stata fatta;

che nessuna verifica a tutela della salute pubblica e dell'ambiente se non la certificazione dell'ufficiale di igiene pubblica della USL LE/6 cui il comune afferisce e che testualmente e incredibilmente recita «parere favorevole in considerazione che il sito è stato scelto dalla regione» (*sic!*);

che l'autorizzazione non indica nè i tipi di rifiuti da smaltire nè la durata dell'autorizzazione,

tutto ciò premesso e ritenendo l'intero procedimento difettoso per presupposti di legge, irregolare nell'istruttoria e privo delle garanzie necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere in via d'urgenza al fine di verificare e, se opportuno, annullare i provvedimenti assunti in contrasto con i criteri di compatibilità ambientale e di salvaguardia territoriale del comune di Nardò.

(3-01508)

FERRAGUTI, MANZINI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che il contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori agricoli, comparto di un milione di addetti, è scaduto da 17 mesi;

che anche dopo numerosi incontri tra le parti non si registrano elementi sufficienti per un accordo positivo ed a tempi brevi della vertenza, resa più difficile dal persistere della proposta delle associazioni imprenditoriali agricole di divisione del contratto in due parti;

che il permanere di tale situazione determina un ulteriore aggravamento dello stato dell'agricoltura, dei suoi addetti e delle loro imprese, nonchè conseguenze economiche negative su tutto il comparto agro-industriale,

gli interroganti chiedono di sapere quali atti ed iniziative si intenda assumere per:

accogliere la richiesta di incontro con la Presidenza del Consiglio avanzata dalle organizzazioni sindacali;

operare positivamente per evitare l'ulteriore acuirsi del conflitto sociale già molto aspro, come dimostrano le manifestazioni tenutesi il 21 maggio 1991 in diverse località del paese.

(3-01509)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GUALTIERI, COVI. – *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* – Per conoscere:

quale sia la loro valutazione delle risultanze della elezione, testè conclusasi, dei comitati di garanti delle USL e se siano confermate le notizie riportate dai principali organi di informazione secondo cui ciò ha portato a una ancora più accentuata ripartizione partitica dei prescelti, vanificando l'intendimento principale del legislatore;

se i due Ministri non ritengano che questo fatto, qualora fosse confermato, possa influire negativamente sulla nomina degli amministratori straordinari, che dovrebbe avvenire in base a comprovati criteri di competenza e professionalità;

se non sia possibile fin da ora valutare le caratteristiche personali, aggregate per gruppi professionali, di quanti hanno fatto domanda di ammissione all'elenco regionale degli aspiranti al ruolo di amministratori straordinari delle USL.

(4-06398)

CABRAS. – *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* – Per conoscere il giudizio sull'approvazione da parte della giunta comunale di Roma di una convenzione denominata «Giardini di

Roma» che prevede la costruzione di 837.000 metri cubi e l'insediamento di 9.110 abitanti in località Valle di Malafede, ove nel 1983 furono effettuate opere di scavo archeologico che hanno messo in luce resti importanti di ville romane.

Poichè la Valle di Malafede è un'area di notevole valore paesistico, si chiede di sapere dai Ministri interessati se non ritengano necessario esercitare il diritto di intervento per apporre sulla Valle di Malafede, ricadente nella zona archeologica a nord di Acilia, il vincolo di tutela del territorio, salvando così una porzione di territorio di grande pregio storico e ambientale e invitando il comune di Roma a rispettare le direttrici di espansione previste nel Piano regolatore generale che hanno giustificato recenti interventi a favore della Capitale.

(4-06399)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la dilagante criminalità con gli efferati delitti perpetrati negli ultimi giorni ripropone con urgenza l'adozione di interventi eccezionali per fronteggiare l'esercito malavitoso;

che da più parti sono state richieste leggi speciali per il controllo delle regioni più colpite dalla criminalità;

che il Ministro dell'interno nei vertici e nelle varie riunioni operative dichiara che è in atto un guerra contro lo Stato, senza però porre in atto rimedi per prevenire e sconfiggere la criminalità;

che la Commissione parlamentare antimafia nelle relazioni presentate al Parlamento ha denunciato la carenza di uomini e mezzi, ma soprattutto il grado di preparazione e professionalità delle forze dell'ordine impegnate contro uomini della mala in possesso di congegni, dati ed armi di alta tecnologia,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi della esclusione, al corso della Scuola allievi ispettori di Nettuno, dei giovani idonei ed inseriti in graduatoria che parteciparono al IV corso di formazione per vice ispettori;

se non ritenga, considerata la gravità del momento e la carenza di uomini, di volere estendere anche per questi giovani (poche centinaia), che su sessantamila concorrenti hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti, la partecipazione al corso allievi ispettori di Nettuno.

(4-06400)

VALCAVI. – *Al Ministro del tesoro.* – Si chiede di conoscere se non intenda attivarsi per sollecitare un rapido esame parlamentare del disegno di legge recante «Modifiche alla disciplina delle azioni delle banche popolari e disciplina tributaria degli utili dalle stesse distribuiti» assegnato il 19 dicembre 1988 alla Commissione VI della Camera dei deputati dopo esser già stato approvato dal Senato.

Ciò perchè trattasi di provvedimento atteso gran tempo dalle banche popolari in vista di una loro maggiore capitalizzazione con riferimento alle esigenze delle prossime scadenze comunitarie che interessano i sistemi bancari.

(4-06401)

PINNA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante modifiche ed integrazioni alle norme per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, stabilisce che le commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti siano presiedute da un medico specialista in medicina legale;

che tale figura di specialista non è presente o lo è in numero insufficiente in alcune aree del paese, e fra queste nella provincia di Nuoro, nè è possibile reperirla nel restante territorio regionale perchè già impegnata in altre commissioni o comunque non disponibile;

che in conseguenza di tale situazione, dopo l'entrata in vigore della legge n. 295 del 1990, nessuna commissione ha potuto operare in provincia di Nuoro, nonostante giacciano circa 20.000 domande in attesa di accertamento;

che tutto ciò provoca una inaccettabile lesione del diritto alla sicurezza e alla salute dei cittadini più indifesi e un aggravio al loro bilancio per mancata esenzione dai *ticket*, dà luogo a situazioni personali estremamente penose, offensive della dignità della persona, viola le stesse disposizioni della legge n. 295 del 1990, che fissa in un anno il termine perchè siano definite dalle nuove commissioni le domande giacenti presso le precedenti commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali misure urgenti il Governo intenda assumere per rimuovere una situazione che genera disparità fra i cittadini delle diverse realtà del paese;

in particolare, se non ritenga di adottare gli opportuni provvedimenti di deroga, consentendo alle USL che sono prive degli specialisti richiesti dalla legge n. 295 del 1990, fino a che non ne disporranno *in loco*, la costituzione delle commissioni di accertamento di invalidità mediante l'impiego di figure di medici specialisti, disponibili nel territorio, equiparabili o similari a quelle di medico legale, oppure, in via del tutto eccezionale e transitoria, autorizzando la regione Sardegna ad avvalersi della struttura dell'ufficio del medico provinciale di Nuoro, già utilizzata a tal fine in passato.

(4-06402)

PINNA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la direzione regionale della SIP della Sardegna ha comunicato ufficialmente alle organizzazioni sindacali la propria determinazione di sopprimere i Centri di lavoro impianti abbonati (CLIA) di Sorgono, in provincia di Nuoro, e di Tempio Pausania, in provincia di Sassari;

che tali centri, istituiti da oltre 12 anni, occupano diverse decine di lavoratori e abbracciano un'area di servizio estremamente vasta, comprendente circa 70 comuni, e sono stati appena dotati di nuovi e più ampi locali e di apparecchiature più avanzate;

che la densità telefonica raggiunta nelle aree suddette richiede tempestività di intervento, adeguati livelli di manutenzione, diretto rapporto con gli utenti che solo le attuali strutture decentrate sono in grado di assicurare;

che le aree che verrebbero interessate alla ristrutturazione sono fra le più interne e depresse della regione; in particolare, quella di Sorgono è ricompresa nelle «zone interne» per le quali il Governo si è impegnato da tempo a finanziare la ripresa dello sviluppo industriale, attraverso un accordo di programma in corso di definizione che assegna alle Partecipazioni statali, cui la SIP fa capo, un ruolo primario,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo non ritenga contraddittorio che verso quelle stesse realtà territoriali per le quali si riconosce l'esigenza di un intervento straordinario che ne favorisca lo sviluppo si consenta intanto lo smantellamento delle poche strutture di servizio presenti, specie in un settore strategico quale quello delle telecomunicazioni;

quali iniziative si intenda assumere per far sì che la SIP adotti verso le aree deboli della Sardegna centrale una politica di sviluppo coerente con quella che il Governo dichiara di voler assumere.

(4-06403)

SARTORI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che la caduta verticale del prezzo delle nocciole ha messo in crisi, nella vasta area dei Monti Cimini, in provincia di Viterbo, i produttori di nocciole e le loro organizzazioni;

che le cause della pesantezza del mercato sono determinate dal crescente aumento dei prezzi dei mezzi di produzione e dalla costante diminuzione dei prezzi di vendita delle nocciole;

che nella campagna 1980-81 (dieci anni fa) un quintale di nocciole costava circa 170.000 lire, mentre nella scorsa campagna 1989-90 il prezzo è stato di lire 140.150;

che le norme comunitarie favoriscono l'importazione dalla Turchia nella CEE di nocciole lavorate senza limiti di quantità a dazio «zero»;

che il recente provvedimento dell'AIMA per lo stoccaggio privato, così come è stato concepito e deliberato dal consiglio di amministrazione della stessa AIMA, nonostante i suggerimenti di modifica proposti dalle organizzazioni dei produttori e dalle cooperative, non ha fatto altro che peggiorare la situazione del mercato. Al di là dei provvedimenti che potranno essere presi in ambito comunitario e nazionale si chiede, oltre ad altre forme di intervento in favore del settore, la revisione immediata degli estimi catastali dei terreni investiti a noccioleti;

che gli estimi determinati nell'anno 1980 e applicati soltanto nell'anno 1989 sono addirittura vessatori e fuori della realtà in tutti i comuni interessati alla provincia di Viterbo;

che vanno, quindi, rivisti immediatamente per una questione di equità e per alleviare una situazione che si fa drammatica per migliaia di produttori di nocciole, specialmente per i più piccoli, che in tale coltura avevano trovato una fonte di reddito e per i quali non è previsto neppure il beneficio dell'ammasso privato;

che l'amministrazione finanziaria, ai sensi della vigente legislazione, deve revisionare le tariffe di estimo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda svolgere un'opportuna azione per la revisione degli estimi di cui sopra.

(4-06404)

BERNARDI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che dal 1985 non vengono rilasciate autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi per veicoli di portata superiore a 7.000 chilogrammi e di peso complessivo superiore ad 11.000 chilogrammi, nel presupposto, fondato su dati del tutto ipotetici, che si fosse in presenza di un eccesso di offerta di trasporto del 30 per cento;

che in questi anni non si è registrata una sensibile diminuzione della capacità complessiva di trasporto, ma esclusivamente il proliferare di un mercato nero delle autorizzazioni a prezzi sempre crescenti;

che con decreto ministeriale 12 gennaio 1991 è stato disposto un «monitoraggio» delle esigenze di nuove autorizzazioni per le imprese operanti sul mercato già da cinque anni;

che l'ipotetica eccedenza di offerta indicata nel 1985 dovrebbe essere stata ormai riassorbita dal costante incremento del prodotto interno lordo, la cui interrelazione con le necessità di trasporto è stimata nel rapporto 1 : 1,5 dalla segreteria tecnica del Piano generale dei trasporti;

che tale blocco autorizzativo in presenza di una normativa comunitaria che consente il cabotaggio di vettori stranieri in Italia ed il noleggio di veicoli all'estero, il tutto finalizzato ad una progressiva liberalizzazione del mercato, si risolve in una autolimitazione per le sole imprese italiane di trasporto e costruzione veicoli;

che i risultati del «monitoraggio», comunicati all'osservatorio per il mercato dell'autotrasporto nella seduta del 5 aprile 1991, sembrano perfettamente in linea con le suesposte considerazioni, atteso che hanno presentato domanda 20.805 imprese tendenti ad ottenere 42.643 autorizzazioni senza vincoli e limiti, 2.919 autorizzazioni per l'effettuazione di trasporti combinati e 1.617 per la compattazione ed il trasporto di rifiuti solidi urbani;

che con il decreto ministeriale 24 aprile 1991 è stata disposta l'ennesima proroga del blocco nel rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi, senza alcun riferimento ai risultati del suddetto «monitoraggio», motivandola esclusivamente con l'opportunità di attendere una non meglio specificata ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto merci,

si chiede di conoscere:

se, in attesa di soddisfare del tutto le necessità emerse dal «monitoraggio», il Ministro dei trasporti non ritenga di dover intanto procedere d'urgenza al rilascio delle autorizzazioni per trasporti combinati e per trasporti di rifiuti solidi urbani, oltre che alla conversione d'ufficio delle cosiddette «autorizzazioni speciali» in autorizzazioni senza vincoli e limiti;

se non ritenga di dovere sospendere la norma di cui alla lettera C dell'articolo 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985, n. 1913, con il quale è stata consentita la facoltà di rinuncia a singole autorizzazioni, e

ciò al fine di porre termine al mercato nero dei titoli autorizzativi che, fra l'altro, dà luogo ad ingenti evasioni di carattere fiscale.

(4-06405)

NEBBIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che dal 1° al 12 giugno 1992 si terrà a Rio de Janeiro la Conferenza delle Nazioni Unite su sviluppo e ambiente (UNCED secondo la sigla inglese, CNUED secondo la sigla francese), una iniziativa che segue, a venti anni di distanza, la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, tenutasi a Stoccolma nel giugno 1972, e che, con la sua estensione ai problemi dell'ambiente e dello sviluppo, è destinata a rappresentare un vero e proprio «vertice sui problemi della Terra» (o «Earth summit») alle soglie del XXI secolo;

che alle conferenze delle Nazioni Unite sono invitati i Governi dei vari paesi perchè espongano, mediante documenti «nazionali» ufficiali, la loro posizione sui temi trattati: nel caso della Conferenza UNCED il Governo italiano dovrà riferire, nel suo documento ufficiale, sulle azioni per la difesa dell'ambiente e sulle politiche italiane per assicurare un corretto rapporto fra difesa dell'ambiente e sviluppo umano di tutti i paesi;

che in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma, venti anni fa, il Governo si assicurò la collaborazione – oltre che delle forze produttive, ben presenti nella delegazione ufficiale italiana con rappresentanti delle industrie – anche dei rappresentanti dei sindacati, degli enti locali e delle associazioni ambientaliste e promosse la loro partecipazione, sia come membri della delegazione ufficiale, sia mediante mostre e conferenze (si può ricordare la mostra «Italia da salvare» organizzata dall'associazione Italia Nostra a Stoccolma nei locali della conferenza);

che le conferenze delle Nazioni Unite sono precedute da riunioni preparatorie e che, nel caso della Conferenza UNCED, una di tali riunioni si è già tenuta; la seconda si terrà nell'agosto del 1991, mentre quella finale si terrà nel marzo 1992;

che le Nazioni Unite, tramite la segreteria della Conferenza UNCED (160 Rue de Florissant, PO Box 80, CH-1231 Conches, Svizzera), raccomandano ai Parlamenti, ai Governi e alle popolazioni dei paesi membri di prendere conoscenza dell'importanza di tale iniziativa e di diffonderne le informazioni e i fini;

che ben poco finora si è fatto in Italia per mobilitare l'opinione pubblica e per coinvolgere lo stesso Parlamento nei confronti di un così importante evento,

l'interrogante chiede di sapere:

quali organizzazioni governative e quali persone abbiano partecipato, a nome dell'Italia, alla prima conferenza preparatoria, quali posizioni abbiano assunto i rappresentanti italiani e perchè non ne sia stato informato il Parlamento;

se il Governo non ritenga necessario informare tempestivamente il Parlamento sulla partecipazione italiana alle future riunioni preparatorie e alla posizione in esse assunta dall'Italia;

quale documento «nazionale» sia in corso di preparazione per l'assemblea plenaria della Conferenza UNCED del giugno 1992 e quali

enti pubblici e privati siano coinvolti nella preparazione del documento finale italiano;

se il Governo non ritenga opportuno che la posizione ufficiale dell'Italia a tale conferenza sia sottoposta preventivamente e tempestivamente all'esame del Parlamento e in particolare delle due Commissioni ambiente del Senato e della Camera e sia oggetto di un apposito dibattito;

in quale modo, nella partecipazione italiana alla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro, siano o saranno coinvolte le organizzazioni non governative italiane, le associazioni ambientaliste e le università italiane sia nella preparazione del documento ufficiale finale italiano sia nell'ambito della delegazione ufficiale italiana;

in quale modo il Governo italiano intenda incoraggiare e sostenere la partecipazione di organizzazioni non governative e di associazioni ambientaliste e pacifiste italiane alle iniziative laterali alla Conferenza UNCED che tratterà grandi temi sia naturalistici e scientifici, sia della pace con la natura e fra i popoli;

quale pubblicità il Governo italiano intenda dare nelle scuole e fra la popolazione, attraverso i grandi mezzi di comunicazione e i mezzi di divulgazione più adeguati, all'importanza della Conferenza UNCED di Rio de Janeiro, alla partecipazione italiana ufficiale a tale «vertice sui problemi della Terra» e alla posizione che l'Italia intende assumere e assumerà durante le deliberazioni che saranno prese in tale Conferenza.

(4-06406)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* – Si chiede di conoscere lo stato di applicazione della legge n. 162 del 26 giugno 1990 contro la droga da parte delle istituzioni pubbliche della regione Sicilia (USL ed enti locali), i risultati ottenuti anche con il contributo dei privati e la consistenza e l'attività delle comunità terapeutiche nel territorio dell'Isola.

(4-06407)

IMPOSIMATO, LONGO, MONTINARO, VOLPONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

a) il numero degli incarichi extragiudiziari conferiti a partire dal 1980 a magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

b) quali siano gli enti pubblici e privati che hanno conferito gli incarichi extragiudiziari, per quali importi e quali oggetti;

c) l'elenco dei magistrati degli uffici giudiziari, dei tribunali amministrativi, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti che hanno ricevuto gli «incarichi» con le somme eventualmente percepite;

d) se risponda a verità che alcuni incarichi implicano la partecipazione del magistrato incaricato a procedimenti i cui atti finali sono oggetto di sindacato giurisdizionale da parte degli stessi uffici giudiziari cui appartengono gli incaricati.

(4-06408)

POLLICE. – *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* – Premesso:

che sembra essere molto diffusa negli ospedali delle grandi città (di Milano certamente) la prassi di inviare ai Nuclei operativi

tossicodipendenti (o strutture equivalenti) i tossicodipendenti che si presentano al pronto soccorso in crisi di astinenza e che in tali casi non sempre le strutture extraospedaliere sono effettivamente in funzione (ad esempio durante le ore notturne) o facilmente raggiungibili;

che l'«astinenza», sia biologica sia psicologica, comporta l'uso di farmaci in dosaggi che rasentano o a volte superano la dose letale per soggetti non tossicodipendenti;

considerato che non sembrano esistere norme precise in ordine all'intervento dello psichiatra o dell'internista nei casi suddetti per cui viene di fatto affidata alla buona volontà e diligenza dei singoli sanitari la soluzione del problema sempre che, come detto, non ci si limiti ad inviare altrove il tossicodipendente,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa si proponga per ovviare a queste carenze;

se si intenda fare una ispezione del Ministero della sanità negli ospedali di Milano per valutare il comportamento dei centri di pronto soccorso;

se si intenda attivare le autorità periferiche dello Stato e le regioni stesse affinchè l'applicazione della legge (già così sbagliata e inadeguata) non si riduca alla repressione e alla punizione dei tossicodipendenti.

(4-06409)

NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che in data 31 gennaio 1991 è stata emessa l'ordinanza n. 21 da parte del Ministro della pubblica istruzione che stabiliva le modalità per la effettuazione degli esami di maturità negli istituti sede di sperimentazione, che ha generato sconcerto e contrarietà a causa di una impostazione che sembrava misconoscere la qualità delle esperienze realizzate;

che, nonostante le innumerevoli prese di posizione, il Ministro della pubblica istruzione con la circolare del 9 marzo 1991, n. 61, ribadiva la sua determinazione in merito alle materie individuate in base ad un vincolo di indirizzo tecnico;

che infine, con decreto n. 102 dell'8 aprile 1991, indicando le norme per l'effettuazione dell'esame di maturità, si stabilivano le materie oggetto dello stesso esame,

gli interroganti chiedono di sapere:

il motivo che ha indotto il Ministero della pubblica istruzione a non prevedere la lingua e letteratura italiana tra le discipline oggetto di esame orale;

se questa scelta corrisponda a casualità, tuttavia inaccettabile, o sia frutto di una determinazione che vorrebbe le sperimentazioni in atto negli istituti tecnici strettamente vincolate ad un orientamento tecnicistico e tali da escludere, cosa ugualmente inescusabile, la indispensabile relazione con una più larga e sistematica formazione culturale, su cui le stesse sperimentazioni stanno da anni lavorando positivamente;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna una pubblica presa di posizione in modo che l'esclusione dell'italiano dalle materie

oggetto d'esame nell'anno scolastico 1990-1991 non significhi una scelta definitiva, ma un atto, pur opinabile, riferito solo al corrente anno scolastico;

se non pensi, infine, come i sottoscritti, che, in attesa della auspicata riforma degli esami di maturità, gli orientamenti tecnico-amministrativi che si dovessero elaborare a partire dall'anno scolastico 1991-1992 non si debbano caratterizzare per un compiuto rispetto degli esiti importanti conseguiti dalle sperimentazioni, in tante istituzioni educative pubbliche, tese a conseguire una sintesi significativa tra formazione culturale e preparazione tecnica.

(4-06410)

POLLINI, MARGHERI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* – Considerato lo stato di crisi e di agitazione che è presente nel bacino piritifero della Maremma e fra le maestranze della «Solmine» e della «Tioxide» di Scarlino, dove molti lavoratori sono stati posti in cassa integrazione guadagni e dove pressanti si presentano le minacce di nuovi ridimensionamenti nelle attività produttive;

premesso:

che una delle attività principali della zona subisce da decenni un costante processo di ridimensionamento (nell'arco di 30 anni l'occupazione nelle miniere è scesa da 8.000 a circa 400 unità);

che le attività sostitutive sono ancora limitate e parziali e non riescono a compensare le perdite che si sono registrate nel settore minerario;

che la zona risente oltretutto anche della crisi dell'acciaio giacchè per anni la più significativa fonte di occupazione alternativa è stata costituita dallo sviluppo delle acciaierie di Piombino che avevano concorso a mitigare la caduta occupazionale nei cantieri minerari;

che, nonostante gli orientamenti affermati dal Parlamento sull'importanza strategica della individuazione di nuove risorse minerarie e sulla necessità di mettere in campo una ricerca geologica estesa e contestuale ad una ricerca tecnologica industriale sull'uso plurimo e sulla verticalizzazione dei processi di trasformazione, nulla di consistente si è ancora fatto in queste direzioni da parte dell'ENI che ha il compito di agire nel settore minerario;

considerato infine che sono sorti conflitti aperti fra lo stabilimento «Solmine» di Scarlino che trasforma la pirite in acido solforico e lo stabilimento «Tioxide» che trasforma l'acido solforico in titanio e che tutto questo introduce nuovi fattori di instabilità e di rischio,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure concrete il Governo intenda assumere per affrontare i processi recessivi e di crisi in atto e quali iniziative si intenda prendere per garantire una ripresa economica ed avviare un processo di reindustrializzazione nell'ampio comprensorio metallifero e minerario che va dalle porte di Grosseto fino all'estremo nord della provincia.

In particolare si chiede di sapere:

1) se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario, ai fini di poter impostare seri programmi di ricerca, prolungare di almeno

cinque anni per questa specifica attività i termini di scadenza previsti dall'attuale legge mineraria rafforzando adeguatamente anche i fondi a disposizione;

2) se non ritengano utile che sia ripreso e riesaminato il progetto di produzione delle «pellettes di ferro», più volte promesso, che concorrerebbe a diversificare l'uso dei minerali e a dare maggiore convenienza alle attività estrattive;

3) se non ritengano che in forza della riduzione dell'occupazione nel settore minerario l'ENI debba localizzare e promuovere nel territorio altre attività produttive che siano in grado di garantire il mantenimento e una ripresa degli *standards* occupazionali;

4) se non ritengano che le Partecipazioni statali, mobilitando anche l'impegno della specifica società costituita dall'IRI per la promozione delle piccole e medie imprese, debbano orientarsi a localizzare in questo territorio uno dei progetti BIC, teso a sostenere lo sviluppo di una rete di piccole e medie imprese gestite da privati o da forme cooperative, consortili o associate;

5) se non ritengano infine di intervenire per una composizione dei contrasti fra le due aziende di Scarlino sopra menzionate al fine di evitare l'inasprimento delle difficoltà e dei fattori di crisi già in essere.

(4-06411)

VITALE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere gli estremi di registrazione dei documenti NATO relativi alla struttura Gladio presso l'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi). Poichè presso tale Ufficio vengono registrati tutti i documenti provenienti dalla NATO dovrebbero risultare anche le registrazioni di quelli relativi a Gladio, posto che essa sia una struttura della NATO.

(4-06412)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che la regione Sicilia è stata l'unica regione che nel nostro paese non ha applicato la legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali;

considerato che – in relazione a quanto riferito dall'Alto Commissario per la lotta alla criminalità Domenico Sica – la presenza di inquisiti fra pubblici amministratori è di 17.000 persone;

ritenuto necessario e urgente avere una completa informazione sul caso in questione, al fine di valutare la reale portata e di trarne tutte le conseguenze sotto il profilo politico e parlamentare,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno che venga presentato al Parlamento, con tutta l'urgenza che il caso impone, un dettagliato rapporto idoneo a fornire tutte le informazioni in merito a: tipologia dei reati contestati; date in cui gli stessi sarebbero stati perpetrati; data di avviso dei procedimenti e durata degli stessi; rapporto accertato tra denunce e condanne in tutte le nove province siciliane.

(4-06413)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Si chiede di conoscere se e quali iniziative si intenda adottare per avviare a soluzione la riforma

legislativa delle banche popolari in Italia, tenuto conto delle trasformazioni che si rendono necessarie in vista delle prossime scadenze comunitarie.

Poichè nella regione Sicilia si stanno verificando numerosi episodi di chiusura di sportelli di casse rurali e artigiane con il riassorbimento degli stessi in altri istituti bancari, si chiede di sapere i motivi e le procedure avviate dall'assessorato regionale al bilancio per la gestione delle casse di credito.

(4-06414)

MESORACA, GAROFALO, ALBERTI, VETERE, PIERALLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il rappresentante degli industriali crotonesi, in una lettera aperta al Presidente della Repubblica, ha denunciato particolari sconcertanti circa l'assegnazione degli appalti per la costruzione della base degli F16 a Crotone;

che dalle rivelazioni del signor Lucente sembra emergere un vero e proprio patto fra settori dello Stato e criminalità organizzata per la gestione degli appalti di cui sopra;

che quel patto avrebbe portato all'emarginazione dell'imprenditoria sana del crotonese;

che la magistratura ha effettivamente riscontrato irregolarità e gravissime infiltrazioni mafiose negli appalti gestiti dal Ministero della difesa per la base degli F16 a Crotone,

si chiede di sapere se risponda al vero quanto denunciato dal signor Lucente e quali misure il Governo abbia preso o abbia intenzione di prendere per accertare la responsabilità e impedire che le commesse pubbliche gestite direttamente dallo Stato vengano controllate dalla mafia e diventino occasione di sviluppo della criminalità organizzata.

(4-06415)

IMPOSIMATO, LONGO, MONTINARO, LOPS. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che notizie di stampa (si veda «Il Giornale di Napoli» del 14 maggio 1991) riferiscono di alcune operazioni bancarie riguardanti tra gli altri magistrati napoletani quali beneficiari di fidi di importo rilevantissimo, operazioni eseguite dal Banco di Napoli per oltre 17 miliardi di lire che sarebbero stati concessi «con tecnica clientelare» senza garanzie reali, sfuggendo alle maglie del controllo istituzionale;

che tali notizie destano grave allarme poichè coinvolgono ingiustamente l'intera magistratura napoletana che opera con coraggio ed abnegazione nello svolgimento delle sue funzioni;

che la vicenda appare tanto più preoccupante in quanto alcuni dei funzionari del Banco di Napoli sono stati inquisiti, indagati o incriminati dalla magistratura napoletana per illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni bancarie;

che i dubbi e le perplessità aumentano anche a seguito di una precisa presa di posizione di alcuni magistrati associati;

che Magistratura democratica, sezione napoletana, sollecita da parte degli enti interessati «non formali e convincenti smentite

dell'intera vicenda e dei meccanismi della stessa, al fine di dissipare le diffuse perplessità circa il coinvolgimento di giudici in vicende economiche dell'ampiezza di quelle illustrate dalla stampa»;

che tale risposta chiarificatrice è tanto più necessaria ed urgente in quanto serve a rasserenare la pubblica opinione e l'ambiente giudiziario sulla indiscutibile affidabilità, trasparenza ed indipendenza della magistratura napoletana,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se esistano operazioni bancarie di concessione di fido da parte del Banco di Napoli a magistrati napoletani o a loro prestanomi;

2) le modalità, la portata e i soggetti che hanno partecipato alla operazione bancaria per 17 miliardi con il Banco di Napoli;

3) se i magistrati eventualmente interessati a tali operazioni siano mai stati incaricati di condurre indagini su dipendenti del Banco di Napoli e per quali vicende.

(4-06416)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01509, dei senatori Ferraguti e Manzini, in merito alla necessità di risolvere la vertenza relativa al contratto nazionale dei lavoratori agricoli.